

Provincia di Alessandria

Estratto esito di gara (art. 20, L. 19/03/1990, n.55 - art. 29 L. 11/02/1994, n.109) Lavori di ampliamento della sede del Liceo "Peano" di Tortona (Appalto lavori n. 5/2004)

Stazione Appaltante: Provincia di Alessandria - Piazza della Liberta' n. 17 - 15100 Alessandria

Asta pubblica del giorno 15/04/2004 per l'appalto dei lavori di ampliamento della sede del Liceo "Peano" di Tortona (Appalto Lavori n. 5/2004). importo euro 283.949,11=.

Imprese partecipanti: n. 11.

Impresa esclusa: n. 1.

Aggiudicatario: Impresa Bertoni S.R.L. con sede in Genova, che ha offerto un ribasso del 7,872%.

Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri per la sicurezza dei lavoratori non soggetti a ribasso d'asta: euro 262.461,41=.

L'avviso integrale contenente l'elenco delle Imprese partecipanti è affisso agli Albi Pretori del Comune di Tortona (AL) e della Provincia di Alessandria e pubblicato sul sito Internet <http://www.provincia.alessandria.it>.

Alessandria, 3 maggio 2004

Il Dirigente Settore Appalti e Contratti
Andrea Cavallero

26

Provincia di Alessandria

Estratto esito di gara (Art. 20, L. 19/03/1990, n.55 - art. 29 L. 11/02/1994, n.109) Lavori di fornitura e posa di barriere di sicurezza stradali, lungo le ex strade statali appartenenti ai reparti stradali n. 1 "Casale Monf.To", n. 4 "Alessandria 2", n. 5 "Tortona" e n. 8 "Acqui Terme". (Appalto Lavori n. 2/2004)

Stazione Appaltante: Provincia di Alessandria - Piazza della Liberta' n. 17 - 15100 Alessandria

Asta pubblica del giorno 03/03/2004 per l'appalto dei lavori di fornitura e posa di barriere di sicurezza stradali, lungo le ex strade statali appartenenti ai reparti stradali n. 1 "Casale Monf.To", n. 4 "Alessandria 2", N. 5 "Tortona" e n. 8 "Acqui Terme". (Appalto Lavori n. 2/2004).

Importo dei lavori: euro 131.508,35= di cui euro 1.300,00 oneri per la sicurezza dei lavoratori non soggetti a ribasso d'asta.

Imprese partecipanti: n. 23.

Aggiudicatario: Impresa Marchi di Persano Geom. Mauro con sede in Gavi (AL), che ha offerto un ribasso del 29,10%.

Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri per la sicurezza dei lavoratori non soggetti a ribasso d'asta: euro 93.617,72=.

L'avviso integrale contenente l'elenco delle Imprese partecipanti è affisso agli Albi Pretori della Provincia e dei Comuni di Casale Monferrato, Alessandria, Tortona ed Acqui Terme (AL) e pubblicato sul sito Internet <http://www.provincia.alessandria.it>.

Alessandria, 4 maggio 2004

Il Dirigente Settore Appalti e Contratti
Andrea Cavallero

27

Provincia di Alessandria

Estratto esito di gara (art. 20, l. 19/03/1990, n.55 - art. 29 l. 11/02/1994, n. 109) Lavori di adeguamento del Ponte sul Rio Vargo lungo la S.P. n.135 "Serravalle-Carezzano". (Appalto lavori n. 4/2004)

Stazione Appaltante: Provincia di Alessandria - Piazza della Liberta' n. 17 - 15100 Alessandria

Asta pubblica del giorno 07/04/2004 per l'appalto dei lavori di adeguamento del ponte sul Rio Vargo lungo la S.P. n.135 "Serravalle-Carezzano". (Appalto Lavori n. 4/2004).

Importo euro 194.722,65=.

Imprese partecipanti: n. 6.

Imprese escluse: n. 2.

Aggiudicatario: Associazione Temporanea costituenda fra le Imprese SA.MA. Costruzioni S.R.L. (Capogruppo) - Paesana (CN) e Tecnopal S.N.C. di Cane Osvaldo & Figli (Mandante) - Roreto di Cherasco (CN), che ha offerto il maggiore ribasso, pari al 15,17%.

Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri per la sicurezza dei lavoratori non soggetti a ribasso d'asta: euro 165.636,28=.

L'avviso integrale contenente l'elenco delle Imprese partecipanti è affisso agli Albi Pretori del Comune di Stazzano (AL) e della Provincia di Alessandria e pubblicato sul sito Internet <http://www.provincia.alessandria.it>.

Alessandria, 4 maggio 2004

Il Dirigente Settore Appalti e Contratti
Andrea Cavallero

28

ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Gamalero (Alessandria)

Estratto accordo di programma tra il Comune di Gamalero, il C.I.S.S.A.C.A. e l'A.S.L. n. 20 per la costruzione e la gestione di una struttura R.A.F. denominata "Il Cascinale"

L'anno duemilaquattro addì ventinove del mese di aprile, in Gamalero e nella Residenza Comunale

Tra

il Comune di Gamalero (AL), con sede in Gamalero Piazza Passalacqua n. 2 in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Andrea Guazzone, domiciliato ai fini del presente atto nella sede comunale;

il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali dei Comuni dell'Alessandrino (C.I.S.S.A.C.A.) con sede in Alessandria via Galimberti n. 2/A, in persona del Direttore Dr. Laura Mussano, domiciliata ai fini del presente atto nella sede del Consorzio;

l'A.S.L. n. 20 con sede in Alessandria via Venezia n. 6, in persona del Direttore Generale Dr. Bruno Vogliolo, domiciliato ai fini del presente atto nella sede suindicata.

Premesso che:

(omissis)

Art. 2.- Oggetto e finalità dell'Accordo

Oggetto e finalità dell'accordo di programma sono la costruzione nel Comune di Gamalero e la successiva individuazione delle modalità gestionali di una struttura R.A.F. che sarà denominata "Il Cascinale", destinata a disabili, con 20 posti letto in regime residenziale, con annesso Centro Diurno, destinato alla stessa tipologia di utenza e per lo stesso numero di posti.

Art. 3.- Compiti ed obblighi delle parti - Generalità

(omissis)

Art. 4.- Progettazione ed esecuzione delle opere

La progettazione, la direzione dei lavori, l'esecuzione delle opere e delle attività necessarie alla realizzazione della struttura sono a carico del Comune di Gamalero, ed affidati mediante contratti di appalto, aggiudicati ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.

Art. 5.- Finanziamento dell'intervento

Il Comune di Gamalero ed il C.I.S.S.A.C.A. per la parte di loro competenza si impegnano ad erogare i fondi, di parte pubblica e comunque non a carico del concessionario, necessari per la realizzazione della struttura, mediante un cofinanziamento per un importo globale preventivato in euro 1.850.000,00.

I fondi necessari alla realizzazione dell'opera saranno così ripartiti:

Comune di Gamalero euro 400.000,00

C.I.S.S.A.C.A. euro 158.000,00

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino euro 40.000,00

Finanziamento a carico del concessionario euro 1.252.000,00.

Gli arredi ed in generali i mobili e le attrezzature necessarie per il funzionamento della struttura sono a carico del concessionario.

Il Comune di Gamalero ed il C.I.S.S.A.C.A. si riservano la facoltà di richiedere l'accesso ad altre opportunità di finanziamento concesse da altri Enti qualora nel corso dell'intervento emergano ulteriori possibilità.

Art. 6.- Azioni di sostegno

L'A.S.L. N.20 si impegna ad instaurare con il futuro gestore della struttura R.A.F. denominata "Il Cascinale" un rapporto di convenzionamento per un numero di posti, sia in regime residenziale che diurno, derivante dalle esigenze del territorio e dal rispetto della libera scelta degli utenti e loro famiglie. Per i posti convenzionati, i cui relativi inserimenti verranno effettuati congiuntamente dall'A.S.L. N. 20 e dal C.I.S.S.A.C.A., la stessa Azienda parteciperà alla spesa corrispondendo la quota sanitaria della retta il cui ammontare deriverà dall'applicazione dei parametri determinati dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.

Il C.I.S.S.A.C.A. si impegna ad assumere a proprio carico, secondo i principi e le norme del proprio Regolamento, l'onere dell'integrazione della retta per l'ammontare della quota socio-assistenziale per quegli utenti che per insufficienza di reddito sono impossibilitati a provvedervi direttamente.

Art. 7.- Ammissioni agli ulteriori posti disponibili

Il gestore della struttura, fatta salva la riserva di posti di cui all'articolo precedente, avrà la possibilità di stipulare convenzioni "ad personam" o per un certo numero di posti preventivamente determinato, con altre AA.SS.LL. ed altri Enti gestori delle funzioni socio assistenziali, nel rispetto dei principi che ispirano le finalità della struttura e dettagliatamente richiamate in premessa.

Art. 8.- Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e controversie.

(omissis)

Art. 9- Modifiche dell'Accordo

(omissis)

Art. 10.- Disposizioni finali e pubblicazione

(omissis)

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Gamalero
Andrea GuazzoneIl Direttore del C.I.S.S.A.C.A.
Laura MussanoIl Direttore Generale dell'ASL. n. 20
Bruno Vogliolo

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Alice Castello (Vercelli)

Statuto comunale**INDICE****ELEMENTI COSTITUTIVI**

Art. I Principi fondamentali

Art. 2 Finalità

Art. 3 Programmazione e forme di cooperazione

Art. 4 Territorio e sede comunale

Art. 5 Albo pretorio

Art. 6 Stemma e gonfalone

Parte I ORDINAMENTO STRUTTURALE**Titolo I - ORGANI ELETTIVI**

Art. 7 Organi

Art. 8 Consiglio comunale

Art. 9 Competenze e attribuzioni

Art. 10 Sessioni e convocazione

Art. 11 Commissioni

Art. 12 Attribuzioni delle commissioni

Art. 13 Consiglieri

Art. 14 Diritti e doveri dei Consiglieri

Art. 15 Gruppi consiliari

Art. 16 Giunta comunale

Art. 17 Elezione e prerogative

Art. 18 Composizione

Art. 19 Funzionamento della Giunta

Art. 20 Competenze della Giunta

Art. 21 Deliberazioni degli organi collegiali

Art. 22 Elezione del Sindaco

Art. 23 Attribuzioni di amministrazione

Art. 24 Attribuzioni di vigilanza

Art. 25 Attribuzioni di organizzazione

Art. 26 Vicesindaco

Titolo II - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I - Segretario comunale

- Art. 27 Segretario comunale-Direttore generale
 Art. 28 Attribuzioni gestionali/consultive/sovrintendenza
 Art. 29 Attribuzioni di legalità e garanzia

Capo II - Uffici

- Art. 30 Responsabili degli uffici e dei servizi
 Art. 31 Struttura
 Art. 32 Personale
 Art. 33 Ruoli professionali
 Art. 34 Messi notificatori
 Art. 35 Rappresentanza del comune in giudizio

Titolo III. SERVIZI

- Art. 36 Forme di gestione
 Art. 37 Gestione in economia
 Art. 38 Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Titolo IV - CONTROLLO INTERNO

- Art. 39 Principi e criteri
 Art. 40 Revisore del conto
 Art. 41 Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini
 Art. 42 Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio
 Art. 43 Omissione della deliberazione di dissesto
 Art. 44 Controlli interni

Parte II ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I - Forme collaborative

- An. 45 Principio di cooperazione
 Art. 46 Convenzioni
 Art. 47 Consorzi
 Art. 48 Unione di Comuni
 An. 49 Accordi di programma

Titolo II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 50 Partecipazione

Capo I - Iniziativa politica e amministrativa

- Art. 51 Interventi nel procedimento amministrativo
 Art. 52 Istanze
 Art. 53 Petizioni

Capo II - Associazionismo e partecipazione

- Art. 54 Principi generali
 Art. 55 Associazioni
 Art. 56 Organismi di partecipazione
 Art. 57 Diritto di accesso
 Art. 58 Diritto di informazione

Capo III - Difensore civico

Art. 59 Difensore civico

Titolo III - FUNZIONE NORMATIVA

- Art. 60 Statuto
 Art. 61 Regolamenti
 Art. 62 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
 Art. 63 Ordinanze
 Art. 64 Entrata in vigore

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Principi fondamentali

1. La comunità di Alice Castello è Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
5. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
6. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.
7. Il Comune adotta tutti gli atti necessari per promuovere la pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10.04.1991 n. 125 e promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, nei propri Organi collegiali e negli Organi collegiali di enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per ha 2477 confinante con i Comuni di Borgo d'Ale, Cavaglià, Roppolo, Santhià, Tronzano Vercellese e Viverone.
2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.
4. La modifica della denominazione della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5
Albo pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 agosto 1990.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

Parte I
ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I
ORGANI ELETTIVI

Art. 7
Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 8
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 9
Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art 10
Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate in primavera e autunno.

3. Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 42 del D. Lgs. 267/2000.

4. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

5. Gli adempimenti previsti al 4° comma, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolute dal Consigliere anziano.

Art 11
Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionali e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogniquale volta questi lo richiedano.

Art 12
Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- la nomina del Presidente della commissione;
- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
- forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art 13
Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le indennità e il rimborso di spese sono regolati dalla legge.

3. Il comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'ente. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, il comune ripeterà dall'amministratore tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

4. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

5. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

6. Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio il sindaco, sentita la giunta consegna, ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

7. Entro i successivi 30 giorni il consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

8. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

9. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267.

10. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 72, quarto comma, del Testo Unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali, approvato con D.P.R. 16.05.1960 N. 570 con esclusione del Sindaco neoeletto.

11. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio Comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 14

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".

3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 15

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 16

Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, dei funzionari dirigenti. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria at-

tività e svolge attività propositive e di impulso del Consiglio stesso.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Art. 17

Elezione e prerogative

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Possono essere nominati Assessore i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere. Il Consiglio discute ad approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2°, non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli e gli affini di 1° grado.

4. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole e di nomina del commissario ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 267/2000 restano in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio.

Art. 18

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 4 Assessori.

Art. 19

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Art. 20

Competenze della Giunta

1. Le competenze della giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. E' altresì competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

2. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta se non comporta oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n.267.

Art. 21

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente, dal segretario e dal componente più anziano di età, fra i presenti.

Art. 22

Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il Sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vicesindaco e all'assessore più anziano di età.

Art. 23

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) coordina con il segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) ha facoltà di delega;
- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta comunale;
- h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, sentita la Giunta comunale;
- i) adotta ordinanze ordinarie;
- l) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali sentita la Giunta;

m) fa pervenire all'ufficio del segretario comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio comunale prenda atto della decadenza della Giunta;

n) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

o) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo i criteri stabiliti dall'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 nonché dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

Art. 24

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 25

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale la convocazione della Giunta e la presiede;
- e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori e Consiglieri comunali;
- f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori al segretario comunale;
- g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 26

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I
SEGRETARIO COMUNALE

Art. 27

Segretario comunale-Direttore generale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.

3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

Art. 28

Attribuzioni gestionali/consultive/ sovrintendenza

1. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 del D. Lgs. 267/2000 il sindaco abbia nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco (compresa la presidenza delle commissioni di concorso per l'assunzione del personale);

e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

2. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 29

Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il segretario partecipa alle sedute della Giunta comunale e del Consiglio comunale curando le relative verbalizzazioni.

2. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

3. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

CAPO II
UFFICI

Art. 30

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei

servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso su delega del Segretario Comunale;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti, ove il Segretario Comunale non è ufficiale rogante;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

f) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;

i) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

l) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;

m) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di "messo comunale" autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

5. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi.

In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro

dipendente, dando notizia del provvedimento al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 31
Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 32
Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

- a) struttura organizzativo-funzionale;
- b) dotazione organica;
- c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) diritti, doveri e sanzioni;
- e) modalità organizzative della commissione di disciplina;
- f) trattamento economico.

Art. 33
Ruoli professionali

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Art. 34
Messi notificatori

1. Il comune ha uno o più messi nominati dal sindaco fra il personale dipendente secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il provvedimento di nomina è comunicato, per conoscenza, al prefetto.

2. I messi notificano gli atti dell'amministrazione comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità. Possono altresì notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, purché siano rimborsati i costi. Sono fatte salve, in ogni caso, specifiche competenze previste da apposite norme di legge.

3. I referti dei messi fanno fede fino a querela di falso.

Art. 35
Rappresentanza del comune in giudizio

1. In tutti i gradi di giudizio per la rappresentanza del comune, sia come attore che come convenuto, fatta eccezione:

a) per i processi tributari di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nei quali il comune, in tutti i gradi, è rappresentato dal responsabile del relativo tributo;

b) per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 63, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nelle quali il comune è rappresentato dal responsabile del servizio personale;

su conforme indirizzo espresso dalla giunta comunale ai sensi dell'art. 107, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sarà seguita la procedura di cui al successivo comma 2.

2. Con determinazione del direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero del segretario comunale:

a) è designato il responsabile del servizio incaricato della rappresentanza del comune nonché, in caso di sua assenza o impedimento, il suo sostituto;

b) è dato corso alla nomina del legale incaricato della difesa delle ragioni del comune.

TITOLO III
SERVIZI

Art. 36
Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 37
Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 38
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO

Art. 39
Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. È facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 40
Revisore del conto

1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle S.p.A.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 41

Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il Prefetto nomina un commissario per la sua approvazione.

2. Nel caso di cui al comma 1, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla giunta, il commissario nominato dal Prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine per la sua approvazione.

3. Qualora il consiglio comunale non approvi il bilancio, entro il termine assegnato dal commissario, questi provvede direttamente, entro le successive 48 ore lavorative, ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il prefetto, per l'avviamento della procedura di scioglimento del consiglio ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 42

Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio

1. La mancata adozione, entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità di cui all'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. n. 267/2000 come rilevata dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari o dell'organo di revisione, determina l'avvio, da parte del commissario prefettizio, del procedimento di cui al precedente articolo.

Art. 43

Omissione della deliberazione di dissesto

1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte il segretario comunale venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti al responsabile dei servizi finanziari e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.

2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto il commissario prefettizio assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

3. Decorso infruttuosamente tale termine il commissario adotta la deliberazione dello stato di dissesto.

4. Del provvedimento è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 44
Controlli interni

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, e dell'art. 147 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono istituiti i seguenti controlli interni:

a) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

b) valutazione della dirigenza: finalizzata a valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale avverso i responsabili dei servizi con funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. n. 267/2000;

c) controllo strategico: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. Con i regolamenti:

- di contabilità, previsto dall'art. 152 del T.U. n. 267/2000;

- sull'ordinamento generale degli uffici e servizi previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

è disciplinata l'organizzazione dei controlli di cui al precedente comma 1.

Parte II
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME
ASSOCIATIVE

CAPO I
FORME COLLABORATIVE

Art. 45

Principio di cooperazione

1. Il Comune per le attività che interessano anche altri Enti locali si avvale degli istituti previsti in proposito dalla legge.

Art. 46

Convenzioni

1. Il Comune al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati stipula con gli altri Comuni interessati e/o con la Provincia apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 47

Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal 2° comma del precedente art. 46, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi pretori degli Enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 48

Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 46 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 49

Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 50

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

CAPO I

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 51

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6°, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 52

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 60 giorni dal Sindaco.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 53

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 52 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede all'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 60 dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione

in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

CAPO II ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 54 Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 55 Associazioni

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 56 Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 57 Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito a detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

CAPO III DIFENSORE CIVICO

Art. 59 Difensore civico

1. L'amministrazione promuove convenzioni con altre amministrazioni comunali per l'istituzione dell'ufficio del difensore civico.

2. Il difensore civico ha il compito di tutelare il cittadino nell'ottenere dall'amministrazione comunale quanto gli spetta di diritto.

TITOLO III FUNZIONE NORMATIVA

Art. 60 Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno 50 cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 61 Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nei rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta.

4. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 62 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

2. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

4. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

5. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art 63 Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. In relazione al disposto del T.U. N. 267/2000, art. 7-bis, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 giugno 2003, n. 3, comma 1-bis, inserito dall'art. 1-quater, comma 5, del D.L. 31 marzo 2003, n. 50, per la violazione alle ordinanze del sindaco la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascuna disposizione, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

3. Le ordinanze dei responsabili dei servizi, che hanno carattere gestionale, debbono sempre trovare origine e fare riferimento a norme regolamentari o ad ordinanze sindacali aventi carattere normativo. Tutte le ordinanze dei responsabili dei servizi debbono indicare la sanzione amministrativa pecuniaria e gli estremi del provvedimento con il quale la detta sanzione è stata determinata.

4. Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

5. Le ordinanze di cui al comma 1° devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

6. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui all'art. 54 del D. Lgs. 267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

7. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

8. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma quinto.

Art. 64 Entrata in vigore

1. Il presente statuto:
- pubblicarlo nel bollettino ufficiale della regione;
 - affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi;
 - inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;
- entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.

Comune di Bellinzago Novarese (Novara)

Statuto comunale

INDICE

ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 Principi fondamentali
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Programmazione e forme di cooperazione
- Art. 4 Territorio e sede comunale
- Art. 5 Albo Pretorio
- Art. 6 Stemma e gonfalone

Parte I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I - ORGANI ELETTIVI

- Art. 7 Organi

- Art. 8 Consiglio comunale
 - Art. 9 Competenze e attribuzioni
 - Art. 10 Sessioni e convocazioni
 - Art. 11 Adunanze del Consiglio
 - Art. 12 Sedute Consiliari
 - Art. 13 Linee programmatiche di mandato
 - Art. 14 Commissioni
 - Art. 15 Attribuzioni
 - Art. 16 Consiglieri
 - Art. 17 Diritti e doveri dei Consiglieri
 - Art. 18 Gruppi consiliari
 - Art. 19 Giunta comunale
 - Art. 20 Elezione e prerogative
 - Art. 21 Composizione
 - Art. 22 Funzionamento della Giunta
 - Art. 23 Attribuzioni
 - Art. 24 Deliberazioni degli organi collegiali
 - Art. 25 Sindaco
 - Art. 26 Attribuzioni di amministrazione
 - Art. 27 Attribuzioni di vigilanza
 - Art. 28 Attribuzioni di organizzazione
 - Art. 29 Attribuzioni nei servizi di competenza statale
 - Art. 30 Vicesindaco
 - Art. 31 Mozione di sfiducia
 - Art. 32 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco
- #### Titolo II - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
- ##### Capo I - Segretario comunale
- Art. 33 Principi e criteri fondamentali di gestione
 - Art. 34 Attribuzioni di legalità e garanzia
 - Art. 35 Vicesegretario
 - Art. 36 Collaborazioni esterne
- ##### Capo II - Uffici
- Art. 37 Ordinamento degli uffici e dei servizi
 - Art. 38 Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio comunale
 - Art. 39 Incarichi ed indirizzi di gestione
 - Art. 40 Gestione amministrativa
- #### Titolo III - SERVIZI
- Art. 41 Forme di gestione
 - Art. 42 Gestione in economia
 - Art. 43 Azienda speciale
 - Art. 44 Istituzione
 - Art. 45 Società a prevalente capitale locale
 - Art. 46 Gestione associata dei servizi e delle funzioni
- #### Titolo IV - CONTROLLO INTERNO
- Art. 47 Principi e criteri
 - Art. 48 Revisione economico-finanziaria
 - Art. 49 Amministrazione dei beni comunali
 - Art. 50 Contabilità comunale: il Bilancio
 - Art. 51 Contabilità comunale: il Conto Consuntivo
 - Art. 52 Attività contrattuale
 - Art. 53 Controllo di gestione
- ##### Parte II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I - Organizzazione territoriale

Art. 54 Organizzazione sovracomunale

Capo II - Forme collaborative

Art. 55 Principio di cooperazione

Art. 56 Convenzioni

Art. 57 Consorzi

Art. 58 Unione di Comuni

Art. 59 Accordi di programma

Titolo II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 60 Partecipazione

Capo I - Iniziativa politica e amministrativa

Art. 61 Interventi nel procedimento amministrativo

Art. 62 Istanze

Art. 63 Petizioni

Art. 64 Proposte

Capo II - Associazionismo e partecipazione

Art. 65 Principi generali

Art. 66 Associazioni

Art. 67 Organismi di partecipazione

Art. 68 Incentivazione

Art. 69 Partecipazione alle Commissioni

Capo III - Referendum e diritti di accesso

Art. 70 Referendum

Art. 71 Effetti del referendum

Art. 72 Diritto di accesso

Art. 73 Diritto di informazione

Titolo III - DIFENSORE CIVICO

Art. 74 Il Difensore Civico

Titolo IV - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 75 Statuto

Art. 76 Regolamenti

Art. 77 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Art. 78 Ordinanze

Art. 79 Norme transitorie e finali

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Principi fondamentali

1. La comunità di Bellinzago Novarese è Ente autonomo locale, il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, culturali e sindacali all'amministrazione.

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a. il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

b. la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

c. il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona umana, come fondamento di ogni civile aggregazione e come soggetto primario di diritti civili e sociali;

d. la difesa della famiglia, come momento germinale della società civile stessa che ad essa deve saper riconoscere una originale ed inalienabile collocazione;

e. la promozione della qualificante presenza di un volontariato che, accolto, rispettato e riconosciuto, si pone come segno di gratuità nel servizio e di allargamento della base partecipativa alla vita sociale;

f. l'attuazione del principio di uguaglianza e pari dignità sociale dei cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione o di opinioni politiche;

g. la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

h. la promozione sportiva, intesa come "sport per tutti" da realizzare, anche mediante la partecipazione delle società sportive operanti nel territorio, attraverso la creazione di servizi per lo sport a partire dagli impianti e dalla tutela sanitaria.

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte e della Provincia di Novara, avvalendosi dell'apporto delle organizzazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal Capoluogo vero e proprio e dalle frazioni di Cavagliano e della Badia di Dulzago, storicamente riconosciute dalla comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 39,36, confinante con i Comuni di Oleggio, Lonate Pozzolo, Nosate, Cameri, Caltignaga e Momo.

3. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo.

4. Le adunanze degli organi collettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio comunale, previa consultazione popolare.

Art. 5
Albo pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel Palazzo civico apposito spazio, da destinare ad "Albo pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. La pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi può avvenire anche per via telematica. In tal caso nella sede comunale sarà attivata idonea postazione per la consultazione.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma, avvalendosi di un Messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Bellinzago Novarese e con lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 settembre 1967, registrato alla Corte dei Conti il 5 ottobre 1967 al n. 6 Presidenza-Foglio n. 25.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con lo stesso decreto presidenziale.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, sono vietati.

Parte I
ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I
ORGANI ELETTIVI

Art. 7
Organi

1. Gli organi di governo del comune sono : il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

Art. 8
Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e dai consiglieri.

2. L'elezione del Consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità. Determina l'indirizzo politico ed esercita il controllo amministrativo.

4. Il Consiglio comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

5. Il Consiglio comunale, la cui durata è determinata dalla legge, rimane in carica, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, sino all'elezione del nuovo. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali si limita ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 9
Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguen-

do il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 10
Sessioni e convocazioni

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

Sono ordinarie le sedute nelle quali vengono poste in discussione deliberazioni inerenti:

- a. l'esame delle linee programmatiche del mandato
- b. l'approvazione del bilancio di previsione
- c. l'approvazione del rendiconto della gestione.

2. Il Consiglio comunale si riunisce per richiesta di un quinto dei Consiglieri comunali (4) assegnati al Comune. La conseguente riunione deve aver luogo entro 20 giorni dalla relativa richiesta.

3. Il Consiglio può essere convocato in seduta d'urgenza, per motivi rilevanti e indilazionabili.

4. Il Sindaco convoca i Consiglieri con avviso scritto, accompagnato dall'ordine del giorno recapitato a domicilio almeno 10 giorni prima della data stabilita per la riunione, se trattasi di sessione ordinaria, 5 se trattasi di sessione straordinaria. Le convocazioni d'urgenza del Consiglio comunale potranno essere notificate con preavviso di 48 ore, sempre accompagnate dall'ordine del giorno.

Art. 11
Adunanze del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

2. Il Consiglio si riunisce con la presenza almeno della metà dei consiglieri assegnati (8).

3. Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti il consiglio (5).

4. Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.

5. Le deliberazioni sono considerate assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle.

6. Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o dallo Statuto e dai regolamenti.

7. Per gli atti di nomina è sufficiente salvo diverse disposizioni di legge, di Statuto o di regolamento la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.

Art. 12
Sedute Consiliari

1. Le sedute del consiglio comunale sono presiedute dal Sindaco che, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vicesindaco; in assenza o impedimento anche di quest'ultimo viene sostituito dall'Assessore presente secondo l'ordine di nomina.

2. La trattazione degli argomenti all'ordine del giorno è disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 13

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data delle elezioni, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Il documento programmatico, con eventuali modifiche ed integrazioni, è messo a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della seduta di trattazione.

Art. 14

Commissioni

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire e nominare al proprio interno Commissioni permanenti, straordinarie, temporanee o speciali, di indagine, di controllo, di garanzia, consultive o propositive sull'attività dell'amministrazione, nel rispetto del criterio della proporzionalità dei gruppi consiliari e su designazione dei gruppi medesimi. Nessuno dei due sessi può essere di norma presente in misura superiore ai 3/4 dei componenti.

2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale e in base alle designazioni formulate dai Gruppi consiliari. La presidenza delle commissioni di controllo o di garanzia, se costituite, va attribuita alle opposizioni.

3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta essi lo richiedano.

Art. 15

Attribuzioni

1. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

2. Il Regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

a. La nomina del Presidente della Commissione da parte della Commissione stessa;

b. Il numero dei suoi componenti, che possono essere solo membri interni al Consiglio comunale;

c. Le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

d. Forme per l'esternazione dei poteri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

e. Metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 16

Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio Comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

4. Nel caso di sospensione di un Consigliere ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

5. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione e qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione con le modalità previste dalla legge.

6. Saranno dichiarati decaduti i Consiglieri comunali, che non interverranno, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, di cui almeno una ordinaria. La proposta di decadenza va presentata da tre consiglieri. Il Sindaco procede a notificare all'interessato la contestazione delle assenze effettuate e non giustificate almeno 10 giorni prima della seduta consiliare in cui sarà posta all'ordine del giorno. Il consigliere interessato può far pervenire giustificazioni o illustrarle direttamente partecipando alla seduta. La decadenza va dichiarata con apposita deliberazione consiliare. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla eventuale surrogazione.

Art. 17

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo da parte dei consiglieri comunali sono previste dalla legge e sono disciplinate dal Regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del giusto procedimento.

3. Ai sensi del presente Statuto si intende per giusto procedimento quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici e contabili ed alla successiva comunicazione alla Giunta ed ai Capigruppo consiliari.

4. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.

Art. 18

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista, salvo diversa indicazione, formano un Gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un Gruppo consiliare.

2. I Consiglieri che passano da un Gruppo ad un altro o che si costituiscono in un nuovo Gruppo dovranno darne avviso al Sindaco che provvederà a comunicarlo al Consiglio nella prima seduta.

3. Ogni Gruppo consiliare comunica il nominativo del proprio Capogruppo al Segretario comunale entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e in ogni caso non oltre la data della prima adunanza del nuovo Consiglio. Qualora un Gruppo non provveda alla comunicazione, il Capogruppo è individuato nel Consigliere che abbia riportato nella lista la cifra elettorale più alta.

4. È istituita la "Conferenza dei Capigruppo", le cui funzioni sono stabilite dal Regolamento.

Art. 19

Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Art. 20
Elezioni e prerogative

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. In seno alla Giunta nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore ai tre/quarti.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 21
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e, a discrezione del Sindaco, da un numero minimo di quattro e massimo di sei Assessori, tra i quali il Vicesindaco.

2. Il Vicesindaco esercita le funzioni previste dalla legge e dallo Statuto.

3. Il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'amministrazione, sia quale Ufficiale di Governo, viene sostituito dal Vicesindaco e, in assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'Assessore presente secondo l'ordine di nomina.

4. Gli Assessori potranno essere nominati tra i cittadini non Consiglieri, purchè eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.

5. Gli Assessori esterni parteciperanno al Consiglio, senza diritto di voto.

6. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia privata e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale .

Art. 22
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dal Consiglio comunale.

Art. 23
Attribuzioni

1. La Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3. Rientrano altresì nella competenza della Giunta

a. l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dal Consiglio comunale;

b. l'approvazione delle convenzioni con altri Comuni o Enti pubblici inerenti l'assunzione o la gestione in forma associata del personale comunale.

Art. 24
Deliberazione degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

6. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 25
Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

2. Il Sindaco, quale capo del governo locale ed in tale veste, esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

3. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

4. La legge disciplina le modalità per l'elezione, la durata in carica, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all'Ufficio.

Art. 26
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

a. ha la rappresentanza generale dell'Ente;

b. rappresenta il Comune in ogni ordine e grado di giudizio ad eccezione di quelli che si svolgono davanti alle commissioni tributarie, presso le quali il Comune è rappresentato dal Responsabile del Servizio Tributi;

c. ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune, sovrintendendo al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;

d. coordina l'attività dei singoli Assessori;

e. può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;

f. impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore generale, se nominato, ai Responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

- g. ha facoltà di delegare;
- h. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentiti la Giunta o il Consiglio comunale;
- i. convoca i comizi per i referendum consultivi;
- j. quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

k. nomina il Segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo, il Direttore generale, i Responsabili degli uffici e dei servizi, definisce gli incarichi anche di collaborazione esterna e nomina i messi notificatori secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali;

l. sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento o entro il termine di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi. Non possono essere nominati rappresentanti del Comune il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Nelle designazioni e nomine complessivamente nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore ai tre/quarti;

m. risponde in Consiglio, entro trenta giorni dal ricevimento, alle interrogazioni e ad ogni istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri con le modalità stabilite dal regolamento consiliare;

n. coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente determinati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

o. in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando, a causa di circostanze straordinarie, si verificano particolari necessità dell'utenza può modificare, con provvedimenti contingibili ed urgenti, gli orari di cui al punto precedente, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate.

Art. 27

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:
 - a. acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b. promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c. compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
 - d. può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
 - e. collabora con i Revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle Istituzioni;
 - f. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, Aziende speciali, Istituzioni e Società

appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 28

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:
 - a. stabilisce gli argomenti all'ordine dei giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del Regolamento. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri provvede alla convocazione;
 - b. convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
 - c. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
 - d. propone gli argomenti da trattare, dispone la convocazione della Giunta e la presiede;
 - e. ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori e/o a Consiglieri comunali;
 - f. delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori, al Segretario comunale e, quando la legge lo consente, ad altri dipendenti comunali;
 - g. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 29

Attribuzioni nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco esercita inoltre nei servizi di competenza statale tutte le funzioni attribuitegli dalle leggi.

Art. 30

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco tra gli assessori ed esercita le funzioni previste dalla legge e dallo Statuto.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo e nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000.

Art. 31

Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti (7) dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 32

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette

elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-sindaco.

2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59 D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della rispettiva Giunta.

TITOLO II ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I SEGRETARIO COMUNALE

Art. 33

Principi e criteri fondamentali di gestione

1. Il Comune ha un Segretario comunale, iscritto nell'albo previsto dal D.P.R. n. 465/97, la cui nomina è disciplinata dalla legge.

2. Il Segretario comunale, oltre ai compiti espressamente previsti dalla legge, esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti e dal Sindaco.

Art. 34

Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle Commissioni e degli altri organismi, quando la legge lo prevede. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega, con le limitazioni previste dalla legge.

2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale.

3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

5. Attesta, su dichiarazione del Messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

Art. 35

Vicesegretario

1. Un funzionario direttivo in possesso di laurea, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dal Sindaco di funzioni "vicarie" od "ausiliarie" del Segretario comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza, vacanza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.

Art. 36

Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne:

- a. la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
- b. i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- c. la natura privatistica del rapporto.

CAPO II UFFICI

Art. 37

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.

2. I regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio comunale.

3. Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

4. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.

5. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

6. La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell'ente.

7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di revoca dell'incarico.

8. Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell'attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarità tra di vari settori di attività dell'ente.

Art. 38

Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale determina nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la Giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 39

Incarichi ed indirizzi di gestione

1. Gli organi istituzionali dell'ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Stabiliscono in atti provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni.

3. Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.

4. La direzione degli uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario Comunale o a Dirigenti e funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe

all'interno dell'Ente, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'ente.

6. Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il funzionario interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.

7. Il Comune può associarsi con altri enti locali per l'esercizio di funzioni amministrative o per l'espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.

Art. 40

Gestione amministrativa

1. I Responsabili sono preposti, secondo l'ordinamento dell'ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono.

2. A tal fine ai Responsabili sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti d'indirizzo.

TITOLO III SERVIZI

Art. 41

Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire fra affidamento in concessione, costituzione di Aziende, di Consorzio o di Società a prevalente capitale locale pubblico.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di Istituzione, l'affidamento in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante Convenzione, Unione di Comuni ovvero Consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 42

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi Regolamenti.

Art. 43

Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di Aziende speciali per la gestione di servizi pubblici co-

munali che hanno rilevanza economica ed imprenditoriale.

2. L'Azienda speciale è Ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale.

3. Sono organi dell'Azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

4. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, sono nominati dal Consiglio comunale, con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta di voti. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali e di Revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre Aziende speciali comunali.

5. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del Consiglio comunale, di una mozione di sfiducia costruttiva con le modalità previste dall'art. 52 del D.Lgs 267/2000. Su proposta del Sindaco il Consiglio procede alla sostituzione del Presidente o di componenti del Consiglio di amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco stesso.

6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'Azienda con le conseguenti responsabilità. E' nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta della Giunta con le modalità previste dal Regolamento interno.

7. L'ordinamento ed il funzionamento dell'Azienda speciale sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio Statuto e dal Regolamento interno. Il Regolamento interno è approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda. Le Aziende uniformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità; hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

9. Lo Statuto dell'Azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e di certificazione del bilancio.

Art. 44

Istituzione

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di autonomia giuridica e gestionale, mediante apposito atto contenente il relativo Regolamento dell'organizzazione e collettività dell'istituzione.

2. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione è stabilito dal Regolamento.

3. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione sono nominati dal Consiglio comunale, con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta dei voti. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali e di Revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre Aziende speciali comunali.

4. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione decadono dalla carica in caso di approvazione nei loro

confronti, da parte del Consiglio comunale, di una mozione di sfiducia costruttiva con le modalità previste dall'art. 52 del D.Lgs. 267/2000. Su proposta del Sindaco il Consiglio procede alla sostituzione del Presidente o dei componenti del Consiglio di amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco stesso.

5. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità. E' nominato dalla Giunta con le modalità previste dal Regolamento.

6. L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni è stabilita dal presente Statuto e dal Regolamento di disciplina. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

7. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

Art. 45

Società a prevalente capitale pubblico locale

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza, che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di Società a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della Società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nelle Società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni o delle quote a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli Enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Nell'atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio comunale.

Art. 46

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa i rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV CONTROLLO INTERNO

Art. 47

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto del bilancio e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura

per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei Revisori del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle Società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dei Revisori e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 48

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori composto di tre membri, scelti in conformità al disposto dell'art. 234 del D.Lgs. 267/2000.

2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza.

3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. A tal fine i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. Nella relazione di cui al comma 3 il Collegio dei Revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. Il Consiglio comunale può affidare al Collegio dei Revisori il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa, oltre quelle trimestrali obbligatorie previste dall'art. 223 del D.Lgs. 267/2000).

7. I Revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

Art. 49

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto, di regola, ogni anno. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario, il Responsabile di Ragioneria.

2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto: i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata in prima applicazione dal Consiglio comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impie-

gate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

4. La Giunta delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni. La competenza su questi provvedimenti viene tuttavia trasferita al Consiglio comunale, qualora l'accettazione od il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni venga a comportare spese per i bilanci successivi.

Art. 50

Contabilità comunale: il bilancio

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre, per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile/caposettore del servizio contabile o da chi lo sostituisce. Senza tale impegno l'atto è nullo di diritto ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 51

Contabilità comunale: il conto consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il conto del bilancio è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta comunale allega al conto del bilancio una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei Revisori.

Art. 52

Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta o da determinazione del Responsabile del servizio secondo le rispettive competenze.

3. La deliberazione o determinazione deve indicare:

- a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

4. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il responsabile del servizio competente.

5. Il Segretario comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1.

Art. 53

Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente il Regolamento indi-

vidua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

- a. la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- b. la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- c. il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- d. l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

Parte II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 54

Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con gli altri Enti pubblici territoriali, ai fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

CAPO II

FORME COLLABORATIVE

Art. 55

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 56

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare, a maggioranza assoluta dei votanti, la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia e/o con altri Enti o Istituzioni pubbliche, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli Enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni tra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli Enti partecipanti alla sua scadenza.

5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Province, previa statuizione di un disciplinare tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio

comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stessa riterrà opportune.

Art. 57
Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

a. la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli Enti consorziati;

b. lo Statuto del Consorzio.

2. Il Consorzio è Ente strumentale degli Enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del Consorzio:

a. l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli Enti;

b. il Consiglio d'amministrazione;

c. il Presidente.

4. Lo Statuto del Consorzio definirà durata e composizione dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, i requisiti per le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca dei loro membri, nonché le modalità di elezione o di nomina del Presidente.

5. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo Statuto.

6. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla Convenzione, un Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.

7. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell'Assemblea equiparati a quelli del Consiglio comunale e gli atti del Consiglio d'amministrazione a quelli della Giunta.

8. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

9. Il Consiglio comunale può inoltre deliberare a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati l'adesione Consorzi con altri Comuni già esistenti.

Art. 58
Unione dei Comuni

1. In attuazione del principio di cui al seguente art. 59 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 59
Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre Amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi,

modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle Amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere approvata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso in cui l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico, che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 60
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza, attraverso apposito Regolamento.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

CAPO I
INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

Art. 61
Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi, coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai Regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di

pubblicazione all'Albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6°, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al 1° comma hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sottrae all'accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 62 Istanze

1. I cittadini, le Associazioni, i Comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato, previa segnalazione alla Giunta municipale.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 63 Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma singola o collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il Regolamento di cui al 1° comma dell'art. 60 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro il termine indicato dal relativo Regolamento.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine dei giorni della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 64 Proposte

1. Di propria iniziativa i cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti o provvedimenti amministrativi di interesse generale.

2. La proposta deve essere inoltrata al Sindaco, che la trasmette, per l'esame e l'emissione dell'atto definitivo, all'organo competente, corredata dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria eventualmente necessaria.

3. La proposta deve essere sottoscritta, con forma autenticata nelle forme di legge, da almeno 100 elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata.

4. Non possono essere oggetto di proposte le materie inerenti:

- a. revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle Aziende o Consorzi cui il Comune partecipa;
- b. disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, dotazioni organiche del personale e relative variazioni;
- c. piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
- d. tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- e. designazione e nomina dei rappresentanti;
- f. le attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.

5. Il Regolamento sulla partecipazione disciplina i criteri di assegnazione delle proposte all'organo competente, nonché procedure e tempi per l'esame e la determinazione dell'eventuale provvedimento conclusivo.

CAPO II ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 65 Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 72, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 66 Associazioni

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le Associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle Associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 67 Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando finalità da perseguire,

requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi, previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale, sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 68
Incentivazione

1. Alle Associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria - patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo, conformemente a quanto stabilito dal vigente Regolamento approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 165 del 30.10.1990.

Art. 69
Partecipazione alle Commissioni

1. Le Commissioni, su richiesta delle Associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

CAPO III
REFERENDUM E DIRITTI DI ACCESSO

Art. 70
Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa. A tali referendum possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune ed inoltre i cittadini stranieri, purché in possesso dei requisiti stabiliti dalle leggi vigenti.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori dei referendum possono essere:
a. il dieci per cento del corpo elettorale;
b. il Consiglio comunale.

4. Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 71
Effetti dei referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 72
Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti, che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applica-

bile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 73
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle Aziende speciali e delle Istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO III
DIFENSORE CIVICO

Art. 74
Il Difensore Civico

1. Il Consiglio Comunale può istituire l'ufficio del Difensore Civico.

2. Su deliberazione del Consiglio, il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico Ufficio del Difensore Civico tra enti diversi o anche avvalersi dell'ufficio operante presso altri comuni.

3. Il Difensore Civico assolve al ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività dell'amministrazione comunale, delle aziende e degli enti dipendenti, secondo le procedure disciplinate nell'apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

4. Egli esercita altresì il controllo eventuale di legittimità sugli atti deliberativi del Consiglio e della Giunta, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

5. Il Difensore Civico opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nell'esclusivo interesse dei cittadini, delle associazioni, organismi ed enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.

6. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere senza formalità dai dirigenti, dai funzionari e dai responsabili degli uffici e dei servizi copia di tutti gli atti e documenti, nonché ogni notizia, ancorché coperta da segreto, utile per l'espletamento del mandato.

7. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio e riveste nell'esercizio delle attribuzioni la qualifica di pubblico ufficiale.

8. Prima di assumere le funzioni presta giuramento innanzi al Sindaco con la seguente formula: "Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi, dello statuto comunale e delle norme regolamentari dell'ente".

9. Il Difensore Civico riferisce periodicamente al Consiglio Comunale e comunque prima della scadenza del proprio mandato sull'attività svolta indicando gli interventi effettuati e segnalando le disfunzioni, le omissioni ed i ritardi dell'amministrazione e degli uffici nei confronti dei cittadini.

10. Il Sindaco deve iscrivere la relazione del Difensore Civico all'ordine del giorno dei lavori consiliari entro sessanta giorni dalla richiesta.

11. Il consiglio comunale adotta apposito regolamento per il funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico, assicurando che siano messe a disposizione dello stesso risorse finanziarie, personale e strutture tecniche e logistiche idonee e sufficienti.

12. Al difensore civico compete un'indennità mensile determinata dal Consiglio Comunale all'atto della nomina in misura non superiore a quella assegnata agli assessori.

13. Nel suddetto regolamento devono essere stabiliti i requisiti e le modalità per la nomina del Difensore civico

TITOLO IV FUNZIONE NORMATIVA

Art. 75 Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forma di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 76 Regolamenti

1. Il Comune emana Regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a 1/5 dei Consiglieri comunali ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 61 del presente Statuto.

5. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio, dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I Regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 77 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto o dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel D.Lgs 267/2000 ed in altre leggi e dello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 78 Ordinanze

1. Le ordinanze devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio. Durante tale periodo de-

vono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

2. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 54 del D.Lgs 267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati; la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

3. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

4. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente 3° comma.

Art. 79 Norme transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

Il Consiglio approva entro un anno i Regolamenti previsti dallo Statuto, ad esclusione dei Regolamenti di contabilità e dei contratti, che devono essere approvati entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione dello Statuto.

Fino all'adozione dei suddetti Regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione, che risultano compatibili con la legge e con lo Statuto.

Comune di Dogliani (Cuneo)

Modifica vigente Statuto Comunale. Estratto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28.04.2004

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. di approvare, per quanto in premessa riportato, le modifiche allo Statuto del Comune di Dogliani e precisamente:

All'art. 37 : Composizione e presidenza della Giunta comunale - al comma 1:

La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a sei;

All' art. 38 : Assessori extraconsiliari-al comma 3:

Il numero degli Assessori extraconsiliari non può essere superiore al numero di tre.

2. di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 6 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e precisamente pubblicazione sul Bur della regione Piemonte, affissione all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed invio al Ministero dell'Interno;

3. di dare atto, comunque, che le presenti modifiche avranno vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

4. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell'art. 134 - comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Dogliani, 29 aprile 2004

Il Segretario Comunale
Silvia Bolmida

Comune di Pralungo (Biella)

Statuto comunale

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 Definizione
- Art. 2 Autonomia
- Art. 3 Sede
- Art. 4 Territorio
- Art. 5 Fascia tricolore - Distintivo del sindaco
- Art. 6 Pari opportunità
- Art. 7 Assistenza, integrazioni sociali e diritti delle persone handicappate - Coordinamento degli interventi
- Art. 8 Conferenza Stato-Città - Autonomie locali
- Art. 9 Tutela dei dati personali

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio - Sindaco - Giunta)

Capo I - Consiglio comunale

- Art. 10 Presidenza
- Art. 11 Consiglieri Comunali - Indennità - Convalida - Programma di governo
- Art. 12 Funzionamento del consiglio - Decadenza dei consiglieri
- Art. 13 Sessioni del consiglio
- Art. 14 Esercizio della potestà regolamentare
- Art. 15 Commissioni consiliari permanenti
- Art. 16 Costituzione di commissioni speciali
- Art. 17 Indirizzi per le nomine e le designazioni
- Art. 18 Interrogazioni

Capo II - Sindaco e giunta

- Art. 19 Elezione del sindaco
- Art. 20 Linee programmatiche
- Art. 21 Vicesindaco
- Art. 22 Delegati del sindaco
- Art. 23 La giunta - Composizione e nomina - Presidenza
- Art. 24 Competenze della giunta
- Art. 25 Funzionamento della giunta
- Art. 26 Cessazione dalla carica di assessore

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

DIFENSORE CIVICO

Capo I - Partecipazione dei cittadini

- Riunioni - Assemblee - Consultazioni
- Istanze e proposte
- Art. 27 Partecipazione dei cittadini
- Art. 28 Riunioni e assemblee
- Art. 29 Consultazioni
- Art. 30 Istanze, petizioni e proposte

Art. 31 Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale

Capo II - Referendum

- Art. 32 Azione referendaria

Art. 33 Disciplina del referendum

Art. 34 Effetti del referendum

Capo III - Difensore civico

- Art. 35 Istituzione dell'ufficio
- Art. 36 Nomina - Funzioni - Disciplina

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

- Art. 37 Albo pretorio - Pubblicazione dei regolamenti
- Art. 38 Svolgimento dell'attività amministrativa
- Art. 39 Statuto dei diritti del contribuente

TITOLO V - FINANZA - CONTABILITÀ

ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO

- Art. 40 Ordinamento finanziario e contabile
- Art. 41 Revisione economico-finanziaria - Organo di revisione

Art. 42 Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini

Art. 43 Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio

Art. 44 Omissione della deliberazione di dissesto

Art. 45 Controlli interni

TITOLO VI

I SERVIZI

- Art. 46 Forma di gestione
- Art. 47 Gestione in economia
- Art. 48 Aziende speciali
- Art. 49 Istituzioni
- Art. 50 Società
- Art. 51 Associazioni e fondazioni - Affidamento a terzi
- Art. 52 Tariffe dei servizi

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE

E DI COOPERAZIONE - UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI - ACCORDI DI PROGRAMMA

- Art. 53 Convenzioni - Unione e associazioni intercomunali
- Art. 54 Accordi di programma

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE

SEGRETARIO COMUNALE

Capo I - Organizzazione

- degli uffici e del personale
- Art. 55 Criteri generali in materia di organizzazione
- Art. 56 Ordinamento degli uffici e dei servizi
- Art. 57 Organizzazione del personale

Art. 58 Stato giuridico e trattamento economico del personale

Art. 59 Incarichi esterni

Capo II - Segretario comunale

Direttore generale - Responsabile uffici e servizi - Rappresentanza del comune in giudizio

Art. 60 Segretario comunale - Direttore generale

Art. 61 Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 62 Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

Art. 63 Messi notificatori

Art. 64 Rappresentanza del comune in giudizio

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 65 Violazione delle norme regolamentari

Art. 66 Violazione alle ordinanze del sindaco

Art. 67 Violazione alle ordinanze dei responsabili dei servizi

Art. 68 Violazione alle norme di legge - Sanzioni

Art. 69 Modifiche dello statuto

Art. 70 Abrogazioni

Art. 71 Entrata in vigore

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Definizione

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune di Pralungo è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2

Autonomia

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Il comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5. Il comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

6. Il comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

7. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3

Sede

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La sede del comune è sita in via Roma n°3, la sede può essere trasferita con deliberazione del consiglio

comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, possono essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, possono riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4

Territorio

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'istituto nazionale di statistica.

Art. 5

Fascia tricolore - Distintivo del sindaco

(Artt. 6, c. 2, e 50, c. 12, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.

2. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

3. L'uso dello stemma è autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 6

Pari opportunità

(Art. 6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità è adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.

Art. 7

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

Coordinamento degli interventi

1. Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel comune, il sindaco provvede ad istituire e nominare

un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3. All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

Art. 8

Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il comune si avvale della conferenza Stato-città-autonomie locali, in particolare per:

- a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
- b) la promozione di accordi o contratti di programma;
- c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 9

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio - Sindaco - Giunta)

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10

Presidenza

(Artt. 38, 39 e 40 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale è presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Le funzioni di presidente della prima seduta fino alla nomina del presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano.

2. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

3. Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio.

Art. 11

Consiglieri comunali - Indennità - Convalida - Programma di governo

(Artt. 38, 39 e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le indennità e il rimborso di spese sono regolati dalla legge.

3. Ogni consigliere può chiedere che il complesso dei gettoni di presenza percepiti in ragione dell'attività svolta sia trasformato in un'indennità di funzione il cui valore è determinato in via generale da apposito atto deliberativo dell'organo competente, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla normativa in materia.

4. Con norma regolamentare il consiglio definisce, in ordine alle indennità di funzione dei consiglieri, la procedura di formalizzazione dell'opzione, la procedura per la determinazione dell'indennità, nell'ambito dei massimali fissati dalla legge, e le modalità per l'applicazione di riduzioni alle stesse in caso di assenza non giustificata dalle sedute degli organi collegiali.

5. Il comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'ente. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, il comune ripeterà dall'amministratore tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

6. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

7. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

8. Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio il sindaco, sentita la giunta consegna, ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

9. Entro i successivi 30 giorni il consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

10. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

11. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 12

Funzionamento del consiglio - Decadenza dei consiglieri (Artt. 38 e 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione sono recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: - dieci giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato;

b) nessun argomento è posto in discussione se non è stata assicurata, ad opera della presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono trasmesse al presidente del consiglio, da parte del responsabile del servizio, almeno cinque giorni prima della seduta;

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il sindaco, di non meno della metà più uno dei consiglieri assegnati:

- n. 7 consiglieri per le sedute di prima convocazione;

- n. 6 consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e) riservare al presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni sono trattate in apertura o chiusura della seduta;

h) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di presidenza del consiglio.

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle rispettive liste.

3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

4. La mancata partecipazione a cinque sedute consecutive ovvero a otto sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

6. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi per le quali non viene corrisposto il gettone di presenza.

Art. 13

Sessioni del consiglio
(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

d) per eventuali modifiche dello statuto.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo.

Art. 14

Esercizio della potestà regolamentare
(Art. 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. Per la pubblicazione e l'entrata in vigore, trova applicazione l'articolo 37.

Art. 15

Commissioni consiliari permanenti
(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 16

Costituzione di commissioni speciali
(Artt. 38 e 44, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

3. Con l'atto costitutivo sono disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine esamina tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal presidente del consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina votano i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Art. 17

Indirizzi per le nomine e le designazioni
(Art. 42, c. 2, lettera m, 50, c. 9 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco dà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione è promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del medesimo sindaco.

Art. 18

Interrogazioni
(Art. 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.

2. Il consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

3. Il sindaco, dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento;

b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio;

c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplina lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

CAPO II SINDACO E GIUNTA

Art. 19

Elezione del sindaco

(Artt. 46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vicesindaco e all'assessore più anziano di età.

Art. 20

Linee programmatiche

(Art. 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le linee programmatiche, presentate dal sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, indicano analiticamente le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 21

Vicesindaco

(Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

Art. 22

Delegati del sindaco

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritiene opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi sono fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.

5. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 23

La giunta - Composizione e nomina - Presidenza

(Artt. 47 e 64, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da n. 4 assessori, compreso il vicesindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nel numero massimo di due. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.

3. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento è rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 24

Competenze della giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le competenze della giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta se non comporta oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 25

Funzionamento della giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che risulta a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta risulta dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della giunta comunale.

Art. 26

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

CAPO I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI ISTANZE E PROPOSTE

Art. 27

Partecipazione dei cittadini

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività

politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

- a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
- b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 28

Riunioni e assemblee

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne fanno richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 29

Consultazioni

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, sono tenute nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni sono menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, se la consultazione non è stata richiesta da altri organismi.

Art. 30

Istanze, petizioni e proposte

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Gli elettori del comune, possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio e alla giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il consiglio comunale e la giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, adottano i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prendono atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione è trasmessa, entro cinque giorni, al presentatore e al primo firmatario della medesima.

3. Le proposte sono sottoscritte almeno da n.30 elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Art. 31

Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale

(Art. 8, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:

a) favorisce la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;

b) promuove la partecipazione dei cittadini all'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

CAPO II

REFERENDUM

Art. 32

Azione referendaria

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il trenta per cento del corpo elettorale;
- b) il consiglio comunale.

4. I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 33

Disciplina del referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento prevede:

- a) i requisiti di ammissibilità;
- b) i tempi;
- c) le condizioni di accoglimento;
- d) le modalità organizzative;
- e) i casi di revoca e sospensione;
- f) le modalità di attuazione.

Art. 34

Effetti del referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO III
DIFENSORE CIVICO

Art. 35

Istituzione dell'ufficio

(Art. 11, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. È istituito nel comune l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 36

Nomina - Funzioni - Disciplina

(Art. 11, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Con apposito regolamento sono disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.

2. Il comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione di un comune ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti sono disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito regolamento.

TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA- DIRITTI DEL
CONTRIBUENTE

Art. 37

Albo pretorio - Pubblicazione dei regolamenti

(Art. 124, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. È istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione è fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall'organo competente, sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 38

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente

nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 39

Statuto dei diritti del contribuente

(Art. 1, c. 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212)

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare è integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, sono aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

- a) all'informazione del contribuente (art. 5);
- b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
- c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
- d) alla remissione in termini (art. 9);
- e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);
- f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

TITOLO V

FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI REVISIONE
E CONTROLLO

Art. 40

Ordinamento finanziario e contabile

(Artt. da 149 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 41

Revisione economico-finanziaria - Organo di revisione

(Artt. da 234 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 40, prevede, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.

3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine è invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

4. L'organo di revisione, ai sensi dell'art. 41, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e

che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

Art. 42

Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini (Art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il segretario comunale, assunte le funzioni di commissario, lo predispone d'ufficio per sottoporlo al consiglio.

2. Nel caso di cui al comma 1, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla giunta, il segretario comunale in funzione di commissario assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione.

3. Qualora il consiglio comunale non approvi il bilancio, entro il termine assegnato dal segretario comunale nella sua funzione di commissario, questi provvede direttamente, entro le successive 48 ore lavorative, ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il prefetto, per l'avviamento della procedura di scioglimento del consiglio ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 43

Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio (Art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La mancata adozione, entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità di cui all'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. n. 267/2000 come rilevata dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari o dell'organo di revisione, determina l'avvio, da parte del segretario comunale in funzione di commissario, del procedimento di cui al precedente articolo.

Art. 44

Omissione della deliberazione di dissesto

1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte il segretario comunale venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti al responsabile dei servizi finanziari e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.

2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto il segretario comunale assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

3. Decorso infruttuosamente tale termine il segretario comunale nella sua qualità di commissario ad acta adotta la deliberazione dello stato di dissesto.

4. Del provvedimento è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 45

Controlli interni

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, e dell'art. 147 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono istituiti i seguenti controlli interni:

a) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

b) controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutazione della dirigenza: finalizzata a valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale ovvero i responsabili dei servizi con funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. n. 267/2000;

d) controllo strategico: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. Con i regolamenti:

- di contabilità, previsto dall'art. 152 del T.U. n. 267/2000;

- sull'ordinamento generale degli uffici e servizi previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

è disciplinata l'organizzazione dei controlli di cui al precedente comma 1.

TITOLO VI

I SERVIZI

Art. 46

Forma di gestione

(Artt. 113, 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267/2000, e successive modificazioni.

2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal Codice civile.

3. E' consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 43, comma 2.

4. Il comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate. Per la gestione degli impianti sportivi si applicano le norme di cui all'art. 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Per i servizi privi di rilevanza industriale trova in ogni caso applicazione l'art. 113-bis del T.U. n. 267/2000, inserito dall'art. 35, comma 15, della legge n. 448/2001, e successive modificazioni.

Art. 47

Gestione in economia

(Art. 113-bis, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 42.

Art. 48

Aziende speciali

(Art. 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267, come sostituito dall'art. 35 della legge 448/2001, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

5. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

7. L'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con suo regolamento.

8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

9. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 49 Istituzioni

(Art. 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza industriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 44 per le aziende speciali.

4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 50 Società

(Art. 116, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per l'esercizio dei servizi pubblici di cui all'articolo 113-bis del T.U. n. 267/2000 e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

2. Per l'applicazione del comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 51

Associazioni e fondazioni - Affidamento a terzi
(Art. 113-bis, commi 3 e 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

2. Se sussistono ragioni tecniche, economiche o utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1,2 e 3 dell'art. 113-bis del T.U. n. 267/2000 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalla normativa di settore.

Art. 52

Tariffe dei servizi
(Art. 117, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, possono essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO VII FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 53

Convenzioni - Unione e associazioni intercomunali
(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favo-

risce la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il comune, sussistendo le condizioni, incentiva la unione o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti servizi alla collettività.

Art. 54

Accordi di programma

(Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 55

Criteri generali in materia di organizzazione

(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:

- accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

- riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;

- compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;

- attuazione dei controlli interni.

2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 56

Ordinamento degli uffici e dei servizi

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva

nazionale e comunque in modo da non determinarne di applicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 57

Organizzazione del personale

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 58

Stato giuridico e trattamento economico del personale

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 59

Incarichi esterni

(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

CAPO II

SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 60

Segretario comunale - Direttore generale

(Artt. da 97 a 106 e 108, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.

3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

Art. 61

Responsabili degli uffici e dei servizi

(Art. 107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento

motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;

l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;

n) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di "messo comunale" autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

5. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia per-

manga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 62

Ufficio di supporto agli organi di direzione politica
(Art. 90, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 63

Messi notificatori

1. Il comune ha uno o più messi nominati dal sindaco fra il personale dipendente secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il provvedimento di nomina è comunicato, per conoscenza, al prefetto.

2. I messi notificano gli atti dell'amministrazione comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità. Possono altresì notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, purché siano rimborsati i costi. Sono fatte salve, in ogni caso, specifiche competenze previste da apposite norme di legge.

3. I referti dei messi fanno fede fino a querela di falso.

Art. 64

Rappresentanza del comune in giudizio
(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In tutti i gradi di giudizio per la rappresentanza del comune, sia come attore che come convenuto, fatta eccezione:

a) per i processi tributari di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nei quali il comune, in tutti i gradi, è rappresentato dal responsabile del relativo tributo;

b) per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 63, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nelle quali il comune è rappresentato dal responsabile del servizio personale;

su conforme indirizzo espresso dalla giunta comunale ai sensi dell'art. 107, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sarà seguita la procedura di cui al successivo comma 2.

2. Con determinazione del direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero del segretario comunale:

a) è designato il responsabile del servizio incaricato della rappresentanza del comune nonché, in caso di sua assenza o impedimento, il suo sostituto;

b) è dato corso alla nomina del legale incaricato della difesa delle ragioni del comune.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 65

Violazione delle norme regolamentari
(Art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In relazione al disposto dell'art. 7-bis, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16

della legge 16 giugno 2003, n. 3, per la violazione di ciascuna disposizione regolamentare la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascun articolo, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 66

Violazione alle ordinanze del sindaco
(Art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In relazione al disposto del T.U. n. 267/2000, art. 7-bis, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 giugno 2003, n. 3, comma 1-bis, inserito dall'art. 1-quater, comma 5, del D.L. 31 marzo 2003, n. 50, per la violazione alle ordinanze del sindaco la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascuna disposizione, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 67

Violazione alle ordinanze dei responsabili dei servizi

1. Le ordinanze dei responsabili dei servizi, che hanno carattere gestionale, debbono sempre trovare origine e fare riferimento a norme regolamentari o ad ordinanze sindacali aventi carattere normativo.

2. Tutte le ordinanze dei responsabili dei servizi debbono indicare la sanzione amministrativa pecuniaria e gli estremi del provvedimento con il quale la detta sanzione è stata determinata.

Art. 68

Violazione alle norme di legge - Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al sindaco ovvero genericamente al comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 8 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il segretario comunale, designa, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui sono attribuite tutte le competenze in capo al sindaco o, genericamente, al comune.

Art. 69

Modifiche dello statuto
(Artt. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 70

Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.

Art. 71

Entrata in vigore
(Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il presente statuto:

- pubblicato nel bollettino ufficiale della regione;
 - affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi;
 - inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;
- entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.

Comunità Montana Val Ceronda e Casternone - Givoletto (Torino)

Statuto

INDICE

TITOLO I° - FONTI NORMATIVE E FINALITÀ

ART. 1 - Denominazione - Sede - Stemma e Gonfalone

ART. 2 - Statuto e Regolamenti

ART. 3 - Finalità e ruolo della Comunità Montana

TITOLO II° - GLI ORGANI

Capo I - Gli Organi della Comunità Montana

ART. 4 - Gli Organi della Comunità Montana

Capo II - Il Consiglio della Comunità Montana

ART. 5 - Competenze del Consiglio

ART. 6 - Costituzione del Consiglio

ART. 7 - Elezione, dimissioni, sostituzione e durata in carica dei Consiglieri

ART. 8 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio

Capo III - La Giunta della Comunità Montana

ART. 9 - Composizione ed elezione della Giunta

ART. 10 - Mozione di sfiducia, revoca e sostituzione

ART. 11 - Competenze della Giunta

Capo IV - Il Presidente della Comunità Montana

ART. 12 - Il Presidente

ART. 13 - Il Vicepresidente

ART. 14 Sostituzione del Presidente, del Vicepresidente e degli Assessori

Capo V La Conferenza dei Sindaci

ART. 15 - Conferenza dei Sindaci

Capo VI - Atti deliberativi

ART. 16 - Atti deliberativi

TITOLO III° - UFFICI E PERSONALE

ART. 17 - Rapporti fra organi politici e dirigenza

ART. 18 - Principi generali di organizzazione

ART. 19 - Segretario Generale - Direttore

ART. 20 - Responsabili dei Servizi

ART. 21 - Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione

TITOLO IV° - ATTIVITÀ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Capo I - Principi generali e strumenti di programmazione

ART. 22 - Principi generali

- ART. 23 - Strumenti di programmazione
 ART. 24 - Piano Pluriennale di Sviluppo socio - economico
 ART. 25 - Programmi Annuali Operativi
 ART. 26 - Progetti Integrati
 ART. 27 - Rapporti di cooperazione
 Capo II - Gestione associata di funzioni e servizi
 ART. 28 - Funzioni
 ART. 29 - Conferimento di funzioni e compiti
 ART. 30 - Sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale
 ART. 31 - Gestione del Patrimonio Forestale
 ART. 32 - Valorizzazione della Montagna
 TITOLO V° - FINANZA E CONTABILITA'
 ART. 33 - Autonomia finanziaria
 ART. 34 - Sistema di Bilancio
 ART. 35 - Bilancio e programmazione finanziaria
 ART. 36 - Gestione finanziaria
 ART. 37 - Rendiconto della gestione
 ART. 38 - Il controllo di gestione
 ART. 39 - Revisione economico - finanziaria
 TITOLO VI° - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
 ART. 40 - Principi generali
 ART. 41 - Albo Pretorio
 ART. 42 - Informazione
 ART. 43 - Accesso
 ART. 44 - Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo PAG. 29
 ART. 45 - Istanze, petizioni, proposte
 ART. 46 - Consultazione della popolazione
 ART. 47 - Referendum consultivo
 TITOLO VII° - NORME TRANSITORIE FINALI
 ART. 48 - Approvazione dei Regolamenti
 ART. 49 - Entrata in vigore dello Statuto

TITOLO I
 FONTI NORMATIVE E FINALITA'

Art. 1

Denominazione - Sede - Stemma e Gonfalone

1) In attuazione dell'art. 27 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e della Legge Regionale 9/7/1990 n. 16 e s. m. i., è costituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, tra il Comune confinante non montano di Fiano e tra i Comuni montani di Givoletto, di La Cassa, di Val della Torre, di Vallo T.se e di Varisella la Comunità Montana Val Ceronda e Casternone.

2) La Comunità Montana è Unione dei Comuni, Ente Locale con autonomia statutaria nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi nazionali e regionali.

3) I suoi organi collegiali si riuniscono nella sede dell'Ente, in Givoletto Via Brione n. 4. In tale sede si svolgeranno le adunanze degli organi elettivi collegiali. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio della Comunità Montana, previa deliberazione della Giunta, potrà riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede. La sede della Comunità Montana può essere trasferita anche in altro Comune purchè nel territorio della Comunità Montana stessa, qualora comunque nuova esigenza lo imponga.

4) La Comunità Montana negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comunità Montana "Val Ceronda

e Casternone". La Comunità Montana avrà inoltre uno stemma proprio che accompagnerà il Presidente nelle manifestazioni e ricorrenze di pubblico interesse ovvero cerimonie di interesse locale. L'uso e la riproduzione di tale stemma per fini non istituzionali sono vietati.

Art. 2

Statuto e regolamenti

1) Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, stabilisce:

a) le norme fondamentali dell'ordinamento della Comunità Montana, alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto ordinati;

b) l'ordinamento dei propri uffici e servizi pubblici in armonia con i principi dettati dall'ordinamento degli Enti Locali;

c) i principi che regolano il funzionamento degli Organi, la loro composizione le rispettive competenze nonché specificatamente le modalità di esecuzione dell'Organo Esecutivo;

d) le forme della collaborazione tra la Comunità Montana, i Comuni e gli altri Enti che operano sul territorio e le modalità di partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini all'informazione e ai procedimenti amministrativi;

e) le forme ed i modi di partecipazione e rappresentanza del Comune non Montano incluso nella zona omogenea.

2) Lo Statuto è approvato dal Consiglio della Comunità Montana. E' approvato con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana. Nei casi in cui tale maggioranza non sia raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta in cui per la prima volta l'argomento è posto all'ordine del giorno la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se si ottiene in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza dei componenti del consiglio della Comunità Montana.

3) Le suddette disposizioni si applicano anche alle modifiche ed integrazioni allo Statuto.

4) Lo Statuto deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte .

5) La proposta di abrogazione totale o parziale dello Statuto non può essere deliberata se non è contestualmente accompagnata dalla proposta di un nuovo testo che sostituisca quello che si intende abrogare.

6) La Comunità Montana emana regolamenti nelle materie previste dalla Legge e dal presente Statuto e regolamenti in generale nelle materie di propria competenza.

Art. 3

Finalità e ruolo della Comunità Montana

1) La Comunità Montana si avvale della propria autonomia per il perseguimento dei fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento delle proprie attività nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, efficacia ed efficienza, nonché dei principi previsti dalla Costituzione, dalle Leggi nazionali, regionali e dal presente Statuto.

2) La Comunità Montana, in generale:

a) promuove, la valorizzazione della zona montana per l'esercizio associato delle funzioni proprie e di quelle dei Comuni, mediante l'attuazione dei piani pluriennali di sviluppo, dei programmi annuali operativi e dei progetti integrati di intervento speciale per la montagna, nel quadro della programmazione di sviluppo provinciale e regionale;

b) promuove lo sviluppo socio economico del proprio territorio, persegue l'armonico equilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, anche garantendo, d'intesa con gli enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita.

c) concorre nell'ambito della legislazione vigente alla difesa del suolo ed alla difesa ambientale: tutela e valorizza la cultura locale e favorisce l'elevazione culturale e professionale delle popolazioni montane anche attraverso un'adeguata formazione professionale che terrà conto nei suoi moduli organizzativi della peculiarità delle realtà montane;

3) La Comunità Montana rappresenta l'ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni dei Comuni o a questi conferite dallo Stato o dalla Regione. A tal fine:

a) gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalle normative dell'unione Europea e dalla Legge Nazionale e Regionale;

b) esercita con le modalità all'uopo stabilite le funzioni proprie dei Comuni o ad essi delegate che i Comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associativa;

c) realizza le proprie finalità istituzionali attraverso programmi operativi annuali di attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio economico;

d) concorre alla formazione del piano territoriale provinciale e del piano territoriale metropolitano anche attraverso le indicazioni urbanistiche contenute nel proprio piano di sviluppo socio economico;

e) esercita le funzioni di consorzio di bonifica montana;

f) organizza attraverso gli Enti Locali l'esercizio delle funzioni amministrative di interesse locale, delegate dalla Regione, dalla Provincia o dai Comuni.

TITOLO II GLI ORGANI

CAPO I

GLI ORGANI DELLA COMUNITÀ MONTANA

Art. 4

Gli organi della Comunità Montana

1) Gli organi della Comunità Montana sono:

- il Consiglio, organo rappresentativo;
- la Giunta, organo esecutivo;
- il Presidente.

2) Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo della Comunità Montana di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.

3) L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e per la loro sostituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.

CAPO II

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ MONTANA

Art. 5

Competenze del Consiglio

1) Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Comunità Montana.

2) Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) lo Statuto dell'Ente, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, i regolamenti a rilevanza esterna;

b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, il programma annuale operativo, i programmi di settore;

c) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconti;

d) convenzioni con i Comuni e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;

f) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione della Comunità Montana a società di capitali, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;

g) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;

h) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed emissione di prestiti obbligazionari;

j) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previste espressamente da atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

k) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende e istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

3) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 6

Costituzione del Consiglio

1) Il Consiglio della Comunità Montana è costituito dai rappresentanti dei Comuni montani e non montani che la compongono.

2) Ad ogni Comune spettano tre rappresentanti da nominarsi con il sistema del voto limitato ad una preferenza, in modo da garantire la rappresentanza della minoranza.

3) In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, i tre rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro sostituzione da parte del nuovo Consiglio comunale e ciò anche nel caso di gestione commissariale e di fusione di Comuni facenti parte della Comunità Montana.

4) Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere della Comunità Montana, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Amministratore comunale - che costituisce titolo e condizione dell'appartenenza al Consiglio della Comunità Montana - decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal successivo articolo del presente Statuto.

Art. 7

Elezione, dimissioni, sostituzione e durata in carica dei Consiglieri

1) I Consigli comunali provvedono all'elezione ed alla sostituzione dei propri rappresentanti in seno al

Consiglio della Comunità Montana con le modalità e i termini fissati dalla legge e dal presente Statuto. I Consigli comunali interessati provvedono all'elezione dei Consiglieri della Comunità Montana entro e non oltre quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento. In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, il Consiglio comunale interessato dovrà provvedere entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.

2) Il Consiglio della Comunità Montana si intende legittimamente rinnovato con l'acquisizione agli atti delle attestazioni dell'avvenuta elezione con provvedimenti esecutivi dei rappresentanti di almeno cinque dei Comuni che costituiscono la Comunità Montana. Le comunicazioni relative alla nomina dei rappresentanti devono essere trasmesse alla Comunità Montana entro dieci giorni dalla loro efficacia.

3) Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai Comuni, il Segretario ne dà immediata comunicazione al Presidente uscente affinché questi provveda entro trenta giorni dalla data in cui sono pervenute le comunicazioni di nomina, alla convocazione della prima seduta del rinnovato Consiglio, che sarà presieduta dal consigliere più anziano di età.

4) Il Consiglio dura in carica cinque anni e comunque sino al suo rinnovo.

5) I componenti il Consiglio della Comunità Montana, rappresentanti i Comuni non interessati dalla tornata elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e comunque sino alla designazione da parte dei Comuni dei propri rappresentanti.

6) Le dimissioni da Consigliere della Comunità Montana sono comunicate al Sindaco del Comune di appartenenza ed al Presidente della Comunità Montana.

7) Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo dei Consigli dei Comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio della Comunità Montana, il Consiglio della stessa può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.

Art. 8

Regolamento per il funzionamento del Consiglio

1) Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

CAPO III

IL PRESIDENTE E LA GIUNTA DELLA COMUNITA MONTANA

Art. 9

Composizione ed elezione della Giunta

1) La Giunta comunitaria è composta dal Presidente, che la presiede, dal Vicepresidente e da quattro Assessori. Il Presidente ed il Vicepresidente sono scelti esclusivamente tra i rappresentanti dei Comuni montani.

2) Il Consiglio elegge il Presidente nella prima adunanza subito dopo la convalida dei Consiglieri.

3) L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico da presentarsi al Segretario almeno tre giorni prima della seduta nella quale è iscritta all'ordine del giorno l'elezione del Presidente.

4) Detto documento programmatico deve essere sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

5) Il documento è illustrato al Consiglio dal candidato alla carica di Presidente.

6) L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

7) Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro trenta giorni dalla convalida del Consiglio.

8) Analoga procedura si utilizza in caso di vacanza della carica di Presidente.

9) Il Presidente nomina il Vicepresidente e i quattro Assessori, ispirandosi al principio della rappresentanza unitaria dei Comuni partecipanti e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina.

10) In caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza o decesso del Presidente decade l'intera Giunta ed i sessanta giorni decorrono dalla data di presentazione delle dimissioni, decesso o altra causa suindicata.

Art. 10

Mozione di sfiducia, revoca e sostituzione

1) Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni.

2) La Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

3) La mozione deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta.

4) Deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative del candidato alla carica di Presidente in conformità a quanto previsto dalla legge.

5) La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

6) L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo Presidente proposto.

Art. 11

Competenze della Giunta

1) La Giunta collabora con il Presidente nel governo della Comunità Montana ed opera attraverso deliberazioni collegiali, in particolare provvede:

a) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;

b) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;

c) ad adottare tutti gli atti non riservati dalla legge al Consiglio o dallo Statuto, al Presidente al Segretario o ai responsabili dei servizi;

d) ad adottare, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;

e) ad adottare, sulla base dei principi stabiliti dal Consiglio e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi.

2) La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti. Ai singoli assessori è affidata la cura di specifici settori dell'Amministrazione comunitaria e, su delega, funzioni del Presidente.

3) I componenti la Giunta devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado, o di società anche senza fini di lucro nelle quali rico-

prono cariche nei rispettivi consigli di amministrazione o sindacali, o svolgono funzioni di dirigenti.

4) L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.

5) Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario.

6) In caso di astensione o impedimento del Segretario, la Giunta elegge un proprio componente a svolgere le funzioni di Segretario.

CAPO IV

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA MONTANA

Art. 12

Il Presidente

1) Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione della Comunità Montana, rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sottoscrivendo i relativi verbali congiuntamente al Segretario e, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

2) Esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate alla Comunità Montana.

3) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

4) Il Presidente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

5) Può delegare specifiche funzioni a singoli componenti della Giunta e del Consiglio.

Art. 13

Il Vicepresidente

1) Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 14

Sostituzione del Presidente,

del Vicepresidente e degli Assessori

1) In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, i componenti la Giunta esercitano le funzioni sostitutive del Presidente e del Vicepresidente secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

2) In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di uno o più Assessori, il Presidente nomina i sostituti.

CAPO V

LA CONFERENZA DEI SINDACI

Art. 15

Conferenza dei Sindaci

1) Al fine di assicurare una visione unitaria degli interessi dei Comuni, la Comunità Montana istituisce la Conferenza dei Sindaci quale organismo propulsivo con compiti consultivi e di raccordo tra l'attività dei Comuni e quella della Comunità Montana, in ordine alle funzioni da questi conferite.

Le determinazioni della Conferenza hanno valore di pareri obbligatori, non vincolanti e sono sottoposte agli organi, politici ed amministrativi, responsabili dell'adozione dei diversi atti, in ordine al conferimento e allo svolgimento delle funzioni e dei compiti.

2) La sede della Conferenza dei Sindaci è quella della Comunità Montana.

3) Fanno parte della Conferenza dei Sindaci il Presidente della Comunità Montana o il suo delegato, il Sindaco o il suo delegato, di ogni Comune componente l'Unione Montana. Possono partecipare alla Conferenza, senza diritto di voto, il Vicepresidente e gli Assessori della Comunità Montana.

4) Il Presidente della Comunità Montana presiede la Conferenza dei Sindaci. Il Vicepresidente è designato dalla conferenza stessa con votazione palese e a maggioranza semplice, nella prima riunione successiva al rinnovo del Consiglio della Comunità Montana.

5) Il Presidente convoca, anche su richiesta motivata di uno dei componenti, le riunioni della Conferenza, ne definisce l'ordine del giorno, ne coordina i lavori. Alla conferenza partecipa il Segretario, che provvederà a verbalizzare le decisioni assunte nella seduta.

In caso di impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

6) All'interno della Conferenza ogni Membro, esprime un voto. La Conferenza delibera, alla presenza di almeno la metà dei componenti, a maggioranza semplice con voto palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

CAPO VI

ATTI DELIBERATIVI

Art. 16

Atti deliberativi

1) Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono pubblicate all'Albo pretorio dell'Ente.

I verbali delle deliberazioni adottate dal Consiglio sono esaminati ed approvati dal Consiglio stesso, nei modi e nei termini previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

TITOLO III

UFFICI E PERSONALE

Art. 17

Rapporti tra organi politici e dirigenza

1) Gli organi politici della Comunità Montana, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la coerenza dei risultati della gestione amministrativa con le direttive generali impartite.

2) I rapporti tra organi politici e responsabili di servizio sono improntati ai principi di separazione e di cooperazione, di informazione e di trasparenza.

Art. 18

Principi generali di organizzazione

1) La Comunità Montana uniforma l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:

a) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili;

b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro innovative e l'introduzione ove possibile di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;

c) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;

d) superamento del sistema gerarchico-funzionale mediante l'organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi, con l'introduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale.

2) Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, sulla base dei suddetti principi e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, disciplina:

- a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostrutture;
- b) la dotazione organica e la modalità di accesso all'impiego;
- c) il segretario generale-direttore;
- d) i responsabili dei servizi;
- e) le procedure per l'adozione delle determinazioni;
- f) i casi di incompatibilità;
- g) gli organi collegiali;
- h) gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.

Art. 19

Segretario Generale - Direttore

- 1) La Comunità Montana ha un Segretario generale, titolare della funzione apicale dell'Ente.
- 2) Il Segretario generale-direttore ha la responsabilità complessiva dell'attività gestionale della Comunità Montana e in tale veste esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica.
- 3) Il Segretario svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Partecipa, in tale veste, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne dirige l'attività di assistenza e verbalizzazione.
- 4) Esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuita-gli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.
- 5) Coordina l'attività gestionale tesa alla gestione associata di funzioni comunali.

Art. 20

Responsabili dei servizi

- 1) Ciascun servizio, individuato dal regolamento, è affidato dal Presidente, sentito il parere del segretario generale-direttore, a un responsabile di servizio che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.
- 2) In caso di assenza o impedimento temporaneo del responsabile del servizio la relativa funzione è attribuita al segretario generale-direttore.

Art. 21

Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione

- 1) Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di rapporti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, di alta specializzazione o di funzionariato dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, in carenza di analoghe professionalità e disponibilità presenti all'interno della Comunità Montana e dei Comuni aderenti. In ogni caso la costituzione di tali rapporti di lavoro, deve perseguire anche il fine di accrescere le competenze del personale dipendente.
- 2) Deve essere inoltre prevista l'istituzione dell'ufficio di statistica ai sensi dell'art. 3 del d. legs. 6/9/89 n. 322.

TITOLO IV

ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 22

Principi generali

- 1) Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana assume come criteri ordinari di lavoro

il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri.

Art. 23

Strumenti di programmazione

- 1) Sono strumenti di programmazione:
 - il piano pluriennale di sviluppo socio-economico;
 - i programmi annuali operativi;
 - i progetti integrati di intervento speciale per la montagna.

Art. 24

Piano pluriennale di sviluppo socio-economico

- 1) La Comunità Montana adotta il piano di sviluppo socio-economico entro un anno dall'approvazione dello statuto. Il suddetto piano ha durata quinquennale. Nel corso della sua validità possono essere apportate variazioni e aggiornamenti.
- 2) Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è predisposto dalla Giunta della Comunità Montana, che dovrà tener conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti e dalle indicazioni risultanti dalla consultazione dei Comuni interessati.

3) Il piano comprende tutte le opere e gli interventi nei settori produttivi, economici, infrastrutturali, sociali e dei servizi che la Comunità Montana intende realizzare, nell'ambito della durata temporale dello stesso, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, delle funzioni attribuite, di quelle delegate, nonché di quelle comunali da svolgere in forma associata. Costituisce lo strumento unitario di programmazione della Comunità Montana ed è redatto secondo schemi allo scopo predisposti dalla Regione.

Art. 25

Programmi annuali operativi

- 1) Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante programmi annuali operativi, che integrano la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione della Comunità Montana individuando le risorse finanziarie disponibili per la sua attuazione.
- 2) Il programma annuale operativo è trasmesso alla Provincia e alla Regione ed attuato ricercando ogni possibile collaborazione con gli enti operanti sul territorio di competenza, anche attraverso accordi di programma.

Art. 26

Progetti integrati

1) Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, la Comunità Montana può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti integrati coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed idoneo a promuovere lo sviluppo economico-sociale, demografico ed occupazionale, nonché la tutela del patrimonio storico, culturale ed ambientale.

2) I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento sono regolati da apposita convenzione stipulata tra le parti nei modi di legge. Se al finanziamento concorrono soltanto enti pubblici la deliberazione d'intento comprovante la copertura finanziaria e il relativo impegno di spesa sostituisce la convenzione.

Art. 27

Rapporti di cooperazione

1) Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana, quale unico soggetto esponenziale dell'ambito territoriale ottimale, favorisce e promuove intese e accordi con i Comuni membri, con le Comunità Montane limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti alla Comunità Economica Europea.

CAPO II

GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI

Art. 28

Funzioni

1) I Comuni costituenti la Comunità Montana organizzano l'esercizio associato di funzioni proprie e la gestione associata dei servizi comunali nei settori di competenza a livello di Comunità Montana. I Comuni, a livello di Comunità Montana, organizzano l'esercizio associato di funzioni ad esse delegate. A tal fine la Comunità Montana approva uno schema tipo di disciplinare, d'intesa con i Comuni, per stabilire i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità Montana. Dette funzioni delegate possono altresì essere delegate dai Comuni non montani.

2) La Comunità Montana può essere delegata da parte dei propri Comuni a far parte di consorzi fra enti per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l'ambito territoriale della zona omogenea montana, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. Il Presidente della Comunità Montana in tal caso fa parte dell'assemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni che hanno delegato le funzioni alla Comunità Montana. La partecipazione ai Consorzi non è consentita alla Comunità Montana qualora facciano parte di essi tutti i Comuni che la costituiscono.

Art. 29

Conferimento di funzioni e compiti

1) A seguito della delega di gestione, la Comunità Montana assume la titolarità in ordine alle modalità organizzative del servizio e della funzione.

2) In particolare la Comunità Montana singolarmente o in consorzio con altri Enti Montani esercita in forma associata le funzioni comunali, nonché la gestione associata di servizi pubblici spettanti ai Comuni soprattutto nei seguenti settori:

- Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; disincentivo alla produzione, riduzione, riutilizzo e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione ai fini energetici, dei rifiuti tossico-nocivi e degli oli esausti di origine domestica, delle macerie e degli inerti;

- Organizzazione del trasporto locale ed in particolare del trasporto scolastico;

- Organizzazione del servizio di polizia urbana e rurale;

- Realizzazione delle strutture sociali per anziani nonché gestione delle attività socio-assistenziali;

- Realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani;

- Realizzazione di opere pubbliche di interesse collettivo;

- Organizzazione di interventi di ripristino e recupero ambientale;

- Realizzazione delle funzioni relative alla progettazione all'appalto ed alla direzione lavori di opere pubbliche e di opere tecnico manutentive del territorio;

3) La Comunità Montana ha la facoltà di contrarre mutui su delega dei Comuni, in loro nome e per loro conto presso la Cassa Depositi e Prestiti o altro istituto di credito per la realizzazione di opere e per l'attuazione di interventi aventi carattere sovracomunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del Piano Pluriennale di Sviluppo Socio Economico.

4) La Comunità Montana costituisce per l'esercizio di servizi e per lo svolgimento di funzioni aziende speciali, istituzioni e consorzi. Può altresì partecipare a società per azioni in relazione alla natura del servizio da erogare ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia nel testo unico degli enti locali.

5) La gestione associata deve essere costituita per un periodo di tempo determinato.

6) La facoltà di recesso anticipato, deve essere accompagnata da una specifica previsione di tutela degli Enti coinvolti.

Art 30

Sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale

1) La Comunità Montana, nell'esercizio delle funzioni di consorzio di bonifica montana, trasferite dalla legge regionale, individua gli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale all'interno del bacino idrografico di competenza.

2) A tale scopo formerà un programma pluriennale comprendente anche i territori montani limitrofi pur non ricadenti nella Comunità Montana ma che costituiscono naturale completamento del bacino idrografico.

3) La Comunità Montana predisporrà un programma di interventi prioritari promuovendo la conferenza dei servizi ai sensi della normativa vigente per la sua approvazione.

4) Alla Comunità Montana competerà la gestione dei suddetti programmi che contemplano interventi di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua da realizzare mediante l'impiego di coltivatori diretti singoli od associati, cooperative di produzione agricola, di lavoro agricolo e forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente la loro attività nei Comuni Montani e che abitualmente esercitino attività di lavori di forestazione e riassetto idrogeologico per tramite di apposite convenzioni.

Art. 31

Gestione del patrimonio forestale

1) La Comunità Montana promuove la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato mediante apposite convenzioni, accordi di programma, ovvero mediante la costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva, qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, per provvedere al rimboschimento o alla tutela ed alla migliore gestione del bosco.

2) La Comunità Montana al fine di favorirne l'utilizzazione a fini produttivi, turistici, ricreativi svolge i seguenti compiti di tutela paesaggistica e di salvaguardia del territorio:

- Manutenzione delle zone a destinazione agro-pastorale;

- Manutenzione in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico forestale.

Art 32

Valorizzazione della montagna

1) Allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative, culturali, rurali, naturali, il recupero dei centri abitati di montagna e il riequilibrio insediativi del terri-

torio montano la Comunità Montana può concedere i seguenti contributi:

- Nei Comuni Montani con meno di 1.000 abitanti e nelle località abitate non capoluogo con meno di 500 abitanti appartenenti alle classi I e II delle fasce altimetriche, di marginalità socio economica, fino ad un massimo del 75% dell'importo ritenuto ammissibile per piccole opere di manutenzione ambientale concernenti le proprietà agro-silvo-pastorali a favore di imprenditori agricoli singoli od associati, anche a titolo non principale, e secondo le modalità stabilite dalla Regione;

- Sulle spese di trasferimento di acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale, unitamente alla propria attività economica in Comuni Montani, previo impegno a non modificare la residenza e la dimora abituale e non trasferire l'attività economica assunta per un decennio, pena la revoca dei benefici concessi ed il recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi di legge.

- A copertura delle spese relative agli atti di compravendita e permuta dei terreni per la formazione della proprietà coltivatrice a coltivatori diretti di età compresa tra i 18 e 40 anni residenti nelle zone montane, ed agli eredi considerati affittuari delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi residenti nelle zone montane che intendano acquisire alla scadenza del rapporto di affitto, le quote medesime secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla legge.

- Per incentivare l'attuazione di progetti per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di particolare valore storico, paesaggistico ed architettonico, nonché per il restauro dei centri storici e dei nuclei abitativi rurali, valorizzando tipologie edilizie tradizionali.

- Per assicurare gli interventi che individuino i settori artigianali ed i mestieri tradizionali, da considerare come espressione autentica della montagna piemontese.

2) La Comunità Montana, su delega dei Comuni, provvede ad organizzare, od organizza e gestisce il trasporto di persone e merci anche in deroga alle norme regionali vigenti utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando l'integrazione con i servizi di linea già istituiti, per i Comuni Montani con meno di 5.000 abitanti in cui il trasporto pubblico sia mancante oppure non adeguato a fornire una risposta almeno sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali e garantendo condizioni di accessibilità ai portatori di handicap, invalidi ed anziani con le modalità stabilite in apposito regolamento.

3) Per ovviare agli svantaggi ed alle difficoltà di comunicazione derivanti alle zone montane dalla distanza dal centro provinciale la Comunità Montana opera quale sportello al cittadino mediante un adeguato sistema informatico in collaborazione con la Provincia i Comuni e gli Uffici periferici dell'amministrazione pubblica secondo le direttive e modalità stabilite dalla Giunta Regionale.

4) La Comunità Montana collabora, nell'ambito delle proprie competenze, con l'amministrazione statale, la Regione e la Provincia nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico nel territorio anche mediante convenzioni stipulate a livello provinciale previa intesa con l'autorità scolastica provinciale. Può concedere borse di studio ai giovani di età compresa tra i 14 e 25 anni residenti nei Comuni Montani che frequentano corsi di studio di scuola secondaria superiore od universitaria e per il mantenimento delle strutture scolastiche materne, elementari e medie sul proprio territorio.

TITOLO V FINANZA E CONTABILITA'

Art. 33 Autonomia finanziaria

1. La Comunità Montana ha autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e in base alle norme dell'ordinamento della finanza locale.

Art. 34 Sistema di bilancio

1) Il Bilancio di previsione e il Rendiconto finanziario sono elementi del processo di programmazione e controllo che guida le attività di reperimento ed uso delle risorse e che è volto al conseguimento dell'efficienza, dell'efficacia della gestione e della valorizzazione del patrimonio.

Art. 35 Bilancio e programmazione finanziaria

1) L'ordinamento contabile della Comunità Montana è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissata, dal regolamento di contabilità.

2) La relazione previsionale e programmatica e gli schemi di Bilancio annuale e pluriennale, predisposti dalla Giunta con il concorso propositivo dei Responsabili dei Servizi per le rispettive competenze ed attribuzioni, sono presentati al Consiglio della Comunità Montana entro i termini e con le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità.

3) La relazione previsionale e programmatica espone il quadro economico del Bilancio della Comunità Montana ed indica gli indirizzi a cui si ispira la politica del Bilancio corrente e gli obiettivi programmatici degli investimenti e degli interventi socio-economici complessivi. Rende esplicite e dimostra le coerenze e le compatibilità tra il quadro economico esposto, l'entità e la ripartizione delle risorse disponibili e gli impegni finanziari previsti nel Bilancio annuale e pluriennale.

4) La relazione previsionale e programmatica è accompagnata dalla relazione finanziaria e dalle relazioni programmatiche di settore, con analisi per aree, programmi e progetti.

Art. 36 Gestione Finanziaria

1) Ferme le norme sull'ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è anche finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per programmi, servizi ed interventi e a permettere quindi il controllo di gestione e l'oggettiva valutazione dell'attività dei dirigenti e dei responsabili delle strutture e dei servizi.

2) Il regolamento di contabilità disciplina in dettaglio le procedure per la gestione finanziaria e contabile, tenuto conto dei seguenti principi:

- per quanto possibile debbono essere stabiliti termini precisi entro i quali i singoli atti devono essere emanati;
- per consentire agli organi elettivi l'esercizio costante del potere di controllo, devono essere previsti gli atti contabili di esclusiva competenza dei dirigenti che devono essere portati a conoscenza degli organi elettivi, i termini e le modalità di tali comunicazioni.

Art. 37 Rendiconto della gestione

1) I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2) Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunitario entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3) La Giunta allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.

Art. 38

Il controllo di gestione

1) Gli organi di Governo ai fini del processo di programmazione e controllo, si avvalgono di un sistema di "controllo di gestione interno" avente per finalità il supporto alle decisioni di breve e medio periodo, la valutazione periodica dei risultati raggiunti, la formulazione di programmi volti al miglioramento delle politiche e delle prestazioni in rapporto agli obiettivi di efficacia, qualità nonché di efficienza ed economicità.

Art. 39

Revisione economico-finanziaria

1) Il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, un revisore dei conti scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, oppure nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

2) Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile salvo i casi previsti dalla legge e nei casi di incompatibilità sopravvenuta, ed è rieleggibile per una sola volta.

3) Il revisore, nei modi e con le facoltà stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4) Il Consiglio, con il regolamento di contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio del revisore dei conti e ne specifica le attribuzioni nell'ambito dei principi generali fissati dalla legge e dal presente Statuto. Individua forme e procedure per un equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi degli Uffici.

5) Nell'esercizio delle sue funzioni, il revisore dei conti ha diritto di accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e di richiedere la collaborazione del personale della Comunità Montana.

TITOLO VI

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 40

Principi generali

1) La Comunità Montana valorizza ogni libera forma associativa fra i cittadini e promuove la loro partecipazione alla propria attività in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.

2) Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, la Comunità Montana:

- assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;

- garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;

- individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie e con le altre Comunità Montane;

- favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo.

Art. 41

Albo Pretorio

1) La Comunità Montana ha un suo Albo Pretorio presso la propria sede per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2) Il Segretario o un dipendente da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

Art. 42

Informazione

1) La Comunità Montana informa la collettività circa la propria organizzazione e attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.

2) La Comunità Montana, nel rispetto delle norme vigenti, mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui dispone relativamente all'organizzazione, all'attività, alla popolazione e al territorio.

3) La Comunità Montana assicura agli interessati l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.

4) La Comunità Montana provvede a conformare l'organizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti.

Art. 43

Accesso

1) Tutti gli atti della Comunità Montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative, e provvedimenti adottati in conformità ad esse, vietano e consentono il differimento della divulgazione.

2) E' garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3) L'esercizio dell'accesso è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 44

Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo

1) Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabile dei procedimenti e di semplificazioni delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

Art. 45

Istanze, petizioni e proposte

1) Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere alla Comunità Montana istanze, petizioni, proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le stesse sono trasmesse dal Presidente all'organo competente.

2) Ai fini del presente Statuto si intendono:

a) per istanza: la richiesta scritta, presentata da cittadini singoli o associati, per sollecitare, nell'interesse collettivo, il compimento di atti doverosi di competenza degli organi della Comunità Montana;

b) per petizione: la richiesta scritta presentata dal Sindaco di un Comune della Comunità Montana o da un numero minimo di 100 cittadini diretta a porre all'attenzione del Consiglio comunitario una questione di sua competenza e di interesse collettivo;

c) per proposta: la richiesta scritta presentata da un numero minimo di 100 cittadini, per l'adozione di un atto avente contenuto determinato, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza del Consiglio o della Giunta.

3) Le istanze, petizioni e proposte sono presentate in carta semplice sottoscritta per esteso dagli interessati; l'esame delle stesse deve avvenire da parte degli organi competenti entro 60 giorni dalla data di presentazione.

Art. 46
Consultazione della popolazione

1) Il Consiglio o la Giunta possono disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista dell'adozione di specifici provvedimenti e comunque su problemi di interesse comunitario. La consultazione può avvenire attraverso assemblee e sedute pubbliche del Consiglio o di altri Organi della Comunità Montana.

2) L'esito della consultazione non è vincolante per la Comunità Montana. L'Organo competente è però tenuto ad esprimere le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.

Art. 47
Referendum consultivo

1) Il referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza della Comunità Montana e di rilevante interesse sociale.

Nell'ambito di tali temi il referendum consultivo deve riguardare o la proposta di adozione di una deliberazione o la proposta di abrogazione di una deliberazione di competenza del Consiglio o della Giunta.

2) Hanno diritto di votare tutti gli elettori dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana.

3) Non è ammesso il referendum consultivo in materia di tributi, bilanci, conti consuntivi, nomine dei rappresentanti della Comunità Montana presso Enti e aziende e su proposte che siano già state sottoposte a referendum nell'ultimo quinquennio.

4) Il referendum consultivo è indetto dal Presidente su richiesta di almeno 1/5 degli elettori dei Consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana;

5) L'ammissibilità del referendum è accertata da una commissione composta dal difensore civico, se esiste, e da n. 2 esperti, o diversamente da n. 3 esperti, nominati dal Consiglio aventi specifiche competenze sulle tematiche oggetto della richiesta.

6) Annualmente si può tenere una sola sessione referendaria, da svolgersi in una giornata domenicale nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno purché non in concomitanza con altre elezioni o votazioni. In detta giornata hanno luogo le votazioni relative a tutte le richieste di referendum consultivo presentate entro il 30 novembre dell'anno precedente. Le votazioni concernenti le richieste presentate dopo la scadenza di tali termini si tengono nella sessione dell'anno successivo. Il referendum consultivo non può essere abbinato ad altri referendum indetti a livello nazionale, regionale, provinciale o comunale.

7) Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

8) Entro 90 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole dei referendum il Consiglio deve deliberare sulla proposta sottoposta a referendum;

9) Il quesito sottoposto a referendum con esito sfavorevole, non può essere riproposto nel corso della stessa legislatura e comunque non prima di cinque anni.

TITOLO VII
NORME FINALI

Art. 48
Approvazione dei regolamenti

1) Entro sei mesi dall'entrata in vigore fatte in ogni caso salve le vigenti disposizioni di legge in materia del presente Statuto, la Giunta presenta al Consiglio gli schemi dei regolamenti previsti dallo Statuto stesso e le proposte per l'adeguamento alle norme statutarie dei regolamenti in vigore.

2) Sino all'approvazione dei nuovi regolamenti rimangono in vigore, per quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i regolamenti esistenti.

Art. 49
Entrata in vigore dello statuto

1) Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

2) In sede di prima applicazione del presente Statuto gli organi elettivi durano in carica fino alla scadenza della maggioranza dei Consigli Comunali dei Comuni che fanno parte della Comunità Montana ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi.

ALTRI ANNUNCI

Casa di Riposo della Città di Asti

Estratto di avviso d'asta pubblica per alienazioni di immobili e terreni

Questa Casa di Riposo indice per il giorno 3.6.2004 alle ore 10,00 in Asti, in un locale dell'Ente un pubblico esperimento d'asta per l'alienazione di immobili e terreni di proprietà e precisamente:

- Immobile 1: porzione di fabbricato sito in Asti C.so Alfieri, 141 - 159, prezzo a base d'asta Euro 736.728,00;

- Immobile 2: porzione di fabbricato sito in Asti Via Arò, 5, prezzo a base d'asta Euro 783.940,00;

- Lotto terreni 1: siti nel Comune di Agliano, prezzo a base d'asta Euro 16.400,00;

- Lotto terreni 2: siti nel Comune di Montegrosso d'Asti, prezzo a base d'asta Euro 350,00;

- Lotto terreni 3: siti nel Comune di Viarigi, prezzo a base d'asta Euro 23.833,00.

I beni sopra indicati vengono venduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con accessioni e pertinenze, diritti, oneri, servitù attive e passive di qualsiasi specie con azioni e ragioni.

Cauzioni a garanzia delle offerte: Euro 36.836,00 per l'immobile 1, Euro 39.197,00 per l'immobile 2, Euro 820,00 per terreni 1, Euro 18,00 per terreni 2 ed Euro 1.192,00 per terreni 3 a mezzo di assegno circolare non trasferibile, intestato alla Casa di Riposo della Città di Asti.

L'asta si svolgerà con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta con l'esclusione delle offerte in ribasso, secondo le norme dell'articolo 73 lett. C) del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato, R.D. 23.5.1924 n. 827 e s.m.i.

L'avviso integrale d'asta è affisso all'Albo dell'Ente e all'Albo pretorio del Comune di Asti, Agliano, Montegrosso d'Asti e Viarigi, lo stesso può essere richiesto in

copia all'ufficio Economato dell'Ente Tel. 0141/436936
Fax 0141/30133.

Il Direttore
Guido Negro

Il Presidente
Mario Maccagno

1

Commissione Assegnazioni Alloggi E.R.P.S. della Provincia di Biella c/o ATC - Biella

Graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale n. 1 del Comune di Camandona

La Commissione per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Provincia di Biella

rende noto

Che ha provveduto a formulare la graduatoria provvisoria relativa al Bando di Concorso Generale n. 1 del Comune di Camandona del 20.11.03, per l'assegnazione in locazione di alloggi di ERPS ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria stessa o disponibili per risulta nel Comune di Camandona, l'ambito territoriale cui si riferisce il Bando è il n. 26.

La Graduatoria provvisoria sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dall'art. 11 della Legge Regionale 28/3/1995 n. 46, e s.m.i., all'Albo Pretorio del Comune di Camandona dal 12/5/2004 al 27/5/2004.

Gli interessati potranno prenderne visione presso il Comune di Camandona, presso la sede dell'Agenzia Territoriale per la casa della Provincia di Biella, e presso tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale cui si riferisce il Bando di concorso.

Le opposizioni, in bollo, avverso la Graduatoria Provvisoria dovranno essere inoltrate indirizzandole a mezzo posta racc.ta A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P.S. c/o l'A.T.C. - Via Schiapparelli, 13 - 13900 Biella, entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione della Graduatoria Provvisoria all'Albo Pretorio del Comune di Camandona, ossia entro l'11/6/2004.

Il Presidente
Francesco Donato

2

Commissione Assegnazione Alloggi della Provincia di Cuneo c/o ATC - Cuneo

Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva - Comune di Ostana

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata

rende noto che,

in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28.3.1995 n. 46, è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Ostana e nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 29/10/2003 dal Comune di Ostana.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Cuneo, 30 aprile 2004

Il Presidente
Ugo Reppuci

3

Commissione Assegnazione Alloggi c/o ATC - Torino

Graduatoria definitiva relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Beinasco

La Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 28 Marzo 1995 n. 46 e successive modificazioni e/o integrazioni, nell'Albo Pretorio dei Comuni di Beinasco - Bruino - Orbassano - Piosasco - Rivalta - Volvera e nella sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino in data 26 aprile 2004, la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Beinasco il 9/9/2002 per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di e.r.p..

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Presidente
Mario Garavelli

4

Comune di Ala di Stura (Torino)

Approvazione Piano di recupero di libera iniziativa

Si rende noto che in data 16 aprile 2004 Il Consiglio Comunale di Ala di Stura, con deliberazione n. 10, ha approvato il Piano di Recupero di libera iniziativa presentato dal sig. Dematteis Domenico e altri, ai sensi e per gli effetti degli articoli 41 e 43 della Legge regionale 5.12.1977 n. 56 e s.m.i..

Ala di Stura li, 4 maggio 2004

Il Sindaco
Mario Solero

5

Comune di Angrogna (Torino)

Piano di classificazione acustica del territorio comunale (art. 7, Legge Regionale 20.10.2000, n. 52) - Approvazione

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L.R. 20.10.2000, n. 52 e s. m. ed integrazioni

Avvisa

1) Che in data 31.03.2004 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 31.03.2004 è stato approvato il Piano di classificazione del territorio comunale;

Angrogna, 27 aprile 2004

Il Responsabile del Procedimento
Paolo Falco

6

Comune di Barge (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 16.2.2004 "Classificazione tra le strade vicinali di pubblico transito di un ulteriore tronco di Via Ormetti"

Il Consiglio comunale
(omissis)

delibera

- Di classificare quale strada vicinale di pubblico transito, mediante inserimento nel relativo elenco, il tronco stradale della lunghezza di m. 180 che si sviluppa dalla strada vicinale di pubblico transito denominata Via Ormetti, avente le caratteristiche descritte nella relazione dell'Ufficio Tecnico prot. n. 13 del 9.2.2004, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

(omissis)

7

Comune di Borgaro Torinese (Torino)

Avviso di deposito "Variante parziale" di P.R.G.C. adottata con deliberazione di C.C. n° 28 del 25/03/2004

Si rende noto

che la Variante 3novies che costituisce "Variante parziale" di P.R.G.C. agli effetti dell'art. 17, 7° comma della L.R. 56/77 e s.m.i., adottata con deliberazione di C.C. n° 28 del 25/03/2004, esecutiva ai sensi di legge, è pubblicata all'Albo pretorio del Comune per trenta (30) giorni consecutivi a decorrere dal 13.05.2004 fino al 12.06.2004 è depositata in Comune per trenta (30) giorni consecutivi a decorrere dal 13.05.2004 fino al 12.06.2004 nei seguenti Uffici e con il seguente orario:

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 presso la Segreteria Comunale;

Sabato e festivi dalle ore 8,30 alle 9,30 presso il 3° Settore Territorio e Ambiente (centralino);

Si comunica altresì che dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione e precisamente dal 28.05.2004 al 12.06.2004, chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i portatori di interessi diffusi, può presentare all'Ufficio protocollo del Comune, osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi (in triplice copia).

Borgaro Torinese, 4 maggio 2004

Il Sindaco
Giuseppe Vallone

Il Responsabile del 3° Settore
Antonella Barretta

8

Comune di Borgomasino (Torino)

Avviso di deposito variante n. 2 al Piano Regolatore Generale Comunale adottata ai sensi art. 17 comma 4° L.R. 56/77 e ss.mm. e i.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Rende noto

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 assunta in data 27/4/2004 è stato adottato il progetto preliminare di variante al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 4° della legge regionale 5.12.1977, n. 56 e ss.mm. e i.

Che la citata deliberazione ed elaborati tecnici sono depositati presso la Segreteria Comunale - Ufficio Tecnico dal 13/5/2004 al 11/6/2004 in libera visione:

- giorni feriali nelle ore d'ufficio 9.30 - 12.00
- giorni festivi dalle ore 9.00 - 11.00

Chiunque abbia interesse, ivi compresi i portatori di interessi diffusi, possono prendere visione e presentare

osservazioni e proposte, anche ai sensi art. 20 L.R. 40/98.

Borgomasino, 5 maggio 2004

Il Responsabile del Servizio tecnico
Vittorio Regis

9

Comune di Boves (Cuneo)

Piano Regolatore Generale Comunale - Piano Particolareggiato ambiti "B4a"- "Cy" con contestuale Variante Strutturale n°7 al P.R.G.C. Adozione progetto preliminare - L.R. 5.12.1977 n. 56 - art. 17 comma 4 - art. 15 comma 6

Si avvisa che il Consiglio Comunale con deliberazione n° 27 in data 26.4.2004, ha adottato il progetto preliminare di Piano Particolareggiato per gli ambiti "B4a"- "Cy", con contestuale variante strutturale n°7 al Piano Regolatore Generale Comunale. Il progetto è depositato presso la segreteria del Comune e pubblicato per estratto all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi dalla data del 13.5.2004 durante i quali chiunque può prenderne visione con il seguente orario:

-Giorni Feriali : 8,30 - 12, 30 ; martedì e giovedì pomeriggio : 14,30 - 17,00.

-Giorni Festivi : 15,00 - 17,00

Nei successivi 30 giorni chiunque potrà presentare proposte ed osservazioni nel pubblico interesse.

Dalla residenza municipale, 13.5.2004

Il Responsabile del Procedimento
Sergio Maccario

10

Comune di Cantoira (Torino) - Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica e Lavori Pubblici

Decreto n. 03/2004. Realizzazione dei lavori di pista carrabile per collegamento al ponte sul Torrente Stura in loc. Centro degli abitati di Inverso, Bussolle e Case Michiardi. Provvedimenti per la determinazione delle indennità di esproprio delle aree occorrenti per la realizzazione delle opere

(omissis)

decreta

ART. 1 - Sono richiamati i provvedimenti assunti dalla Regione Piemonte e dal Comune di Cantoira in merito agli eventi alluvionali dell'ottobre 2000, ed in particolare la DGC n. 39 del 14/06/2003, relativa alla approvazione del progetto definitivo (comprensivo del Piano Particolareggiato con elenco ditte ed indennità offerte per l'espropriazione) delle opere citate in oggetto redatto dall'Arch. Giuseppina Caltagirone.

Approvazione che equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere stesse e dei relativi lavori, ai sensi dell'articolo 14 della L. 109/94 e s.m.i., da realizzarsi considerando l'O.M.I. - Delegato per il Coordinamento della protezione Civile n. 3090/2000, la quale prevede specifiche deroghe e procedure abbreviate per l'attuazione degli interventi.

ART. 2 - Le indennità da corrispondere da parte del Comune di Cantoira in favore degli aventi diritto per l'espropriazione delle aree occorrenti per la realizzazione delle opere in oggetto, sono determinate nella misura indicata nell'allegato estratto del Piano Particolareggiato con

planimetria che forma parte integrante del presente Decreto.

ART. 3 - In merito alle aree aventi destinazione agricola, i proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla notificazione del presente Decreto, hanno diritto di convenire con il Comune di Cantoira la cessione volontaria degli immobili, per un prezzo non superiore al cinquanta per cento delle indennità determinate a titolo provvisorio. Nello stesso termine i proprietari possono comunicare al Comune l'intenzione di accettare le indennità provvisorie. In caso di silenzio le indennità si intendono rifiutate e quindi da depositarsi presso la Cassa Depositi e Prestiti. Ove l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nel caso di cessione volontaria il prezzo sarà determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria.

(omissis)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 della legge 7/8/1990 n. 241, il Responsabile del procedimento è stato individuato nella persona del Geom. Patrizia Michiardi, presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Cantoira, Via della Chiesa n. 28.

Cantoira 6 aprile 2004

Il Sindaco - Responsabile Ufficio Tecnico -Settore Urbanistica e Lavori Pubblici
Celestina Olivetti

11

Comune di Caprie (Torino)

Progetto definitivo della Variante n. 1 al P.R.G.C.

Avviso pubblicazione e deposito dal 03.05.2004 al 01.06.2004 degli atti, e relativa deliberazione di approvazione, relativi alla rielaborazione parziale del progetto definitivo della Variante n. 1 al P.R.G.C., ai sensi del 15° comma e seguenti dell'art. 15 della L.R. 56/77, a seguito delle osservazioni e richieste integrazioni regionali. Osservazioni e proposte limitatamente alle parti variate ed integrate a seguito dell'accoglimento delle predette osservazioni regionali entro il 01.07.2004 (compreso).

Il Responsabile del Procedimento
Patrizia Volturo

12

Comune di Castelletto Stura (Cuneo)

Variante strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale

Il Sindaco

rende noto

Che con deliberazione del consiglio Comunale n. 14 del 26.04.2004 è stata adottata la variante strutturale al piano regolatore generale comunale vigente;

che copia della deliberazione e relativi elaborati tecnici di cui all'oggetto sono pubblicati per estratto all'Albo Pretorio e depositati, a libera visione, presso la Sala Consigliare del Comune di Castelletto Stura, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 10,00 alle ore 11,00 il sabato e la domenica, per la durata di 30 giorni consecutivi e cioè dal 13 maggio 2004 al 12 giugno 2004;

Chiunque, nel pubblico interesse, può presentare osservazioni e proposte, (n. 2 copie), inoltrandole all'Ufficio protocollo del Comune dal 13 giugno 2004 al 12 luglio 2004

rende noto

Inoltre, poiché la Variante strutturale in oggetto rispetta i disposti dell'art. 20 della L.R. 40/98 con la suddetta tempistica, ma con separata istanza, chiunque può formulare al Comune di Castelletto Stura, oltre che alla Regione Piemonte eventuali osservazioni in ordine alla compatibilità ambientale.

Castelletto Stura, 3 maggio 2004

Il Sindaco
Gian Giacomo Allione

Il Segretario Comunale
Giuseppe Tassone

Il Responsabile del Procedimento
Guido Bosio

13

Comune di Castelnuovo Bormida (Alessandria)

Approvazione della classificazione acustica

Il Sindaco rende noto che con deliberazione del C.C. n. 52 in data 22.12.2003 è stata approvata in modo definitivo la classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della LR 52/2000.

Il Sindaco
Mauro Cunietti

14

Comune di Cervasca (Cuneo)

Piano Regolatore Generale Comunale 2003 - Adozione del progetto definitivo

Premesso che con Deliberazione del C.C. n. 20 in data 22/4/2004, sono state assunte le controdeduzioni alle osservazioni al Progetto Preliminare del Piano Regolatore Generale Comunale 2003;

Premesso che con Deliberazione del C.C. n. 21 in data 22/4/2004, è stato adottato il Progetto Definitivo del Piano Regolatore Generale Comunale 2003;

Si rende noto

Che detti provvedimenti e gli elaborati dello strumento urbanistico generale sono pubblicati per estratto all'Albo Pretorio Comunale e sono depositati presso gli Uffici Comunali in Cervasca via Roma 34, in libera visione al pubblico, per la durata di trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data del 17 Maggio 2004, con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00; il lunedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00; sabato, domenica e festività infrasettimanali dalle ore 9,00 alle ore 11,00.

Cervasca, 3 maggio 2004

Il Responsabile del Servizio Urbanistica
Guido Otta

15

Comune di Coazze (Torino)

Avviso di pubblicazione e deposito degli atti relativi all'adozione del progetto preliminare di variante strutturale n. 3 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- Visti gli atti d'Ufficio;
- Vista il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;
- Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la Circolare n. 16/URE del Presidente della Giunta Regionale pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 9 agosto 1989;

avvisa

1. Che con deliberazione consiliare n. 24 del 13 aprile 2004, divenuta esecutiva ai sensi di legge, sono stati adottati gli atti relativi al Progetto Preliminare di Variante Strutturale n. 3 al vigente P.R.G.C.;

2. Che la delibera e gli elaborati tecnici costituenti il Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 3 al vigente P.R.G.C. sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune e contemporaneamente depositati presso la Segreteria Comunale per la durata di sessanta giorni consecutivi e ininterrotti a far data dal 05 maggio 2004.

3. Che durante il periodo di pubblicazione e deposito, e precisamente dal 05 maggio 2004 al 03 giugno 2004, chiunque potrà prendere visione di tali elaborati, nel seguente orario:

- giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 10,30 presso l'Ufficio Tecnico Comunale via Matteotti 4 piano primo;
- sabato e giorni festivi, dalle ore 9,00 alle ore 11,00 presso la Sala Consiliare via Matteotti 4 piano terreno.

4. Che dal trentunesimo al sessantesimo giorno, e precisamente dal 04 giugno 2004 al 03 luglio 2004, chiunque potrà presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, limitatamente alle parti del Piano Regolatore modificate dalla Variante Strutturale n. 3.

Tutte le osservazioni dovranno essere presentate per iscritto, in originale su carta legale (bollo da Euro 10,33) oltre a due copie in carta libera, al Protocollo Generale, entro il periodo di scadenza di cui sopra.

5. Che ai sensi dell'art. 20, comma 4, della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 nel suindicato periodo di 30 giorni successivo alla pubblicazione, chiunque potrà presentare al Protocollo Generale del Comune di Coazze ed alla Regione Piemonte osservazioni in ordine alla compatibilità ambientale.

Coazze, 5 maggio 2004

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Maurizio Maiolo

16

Comune di Chivasso (Torino)

Decreto- Ordinanza n. 48 - Lavori di difesa spondale da fenomeni di esondazione alla confluenza fiume Po e Torrente Orco. Ulteriore proroga dei termini dell'occupazione d'urgenza

Il Dirigente U.T.C.

(omissis)

decreta

ART.1 - In favore del Comune di Chivasso è prorogata di ulteriori mesi sei, e quindi fino al 10.11.2004,

l'occupazione d'urgenza delle aree occorrenti per la realizzazione delle opere di difesa spondale da fenomeni di esondazione alla confluenza fiume Po e Torrente Orco, precedentemente disposta ed autorizzata con Decreto n. 39 del 7.11.2002 e n. 41 del 1.08.2003.

ART. 2 - Il presente Decreto-Ordinanza sarà notificato, a cura del Comune di Chivasso, agli aventi diritto nelle forme di legge, e sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all'Albo Pretorio del Comune di Chivasso.

ART. 3 - Avverso il contenuto del presente Decreto-Ordinanza, gli interessati potranno presentare ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nei servizi previsti dal Regio Decreto 11.12.33 n° 1175.

Chivasso, 3 maggio 2004

Il Responsabile del Procedimento
e Dirigente Area Tecnica
Francesco Lisa

17

Comune di Garzigliana (Torino)

Approvazione definitiva Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale (art. 7 Legge Regionale 20.10.2000 n. 52)

Il Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 5 della L.R. n. 52 del 20.10.2000 e successive modificazioni ed integrazioni

avvisa

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 24/03/2004, esecutiva, è stato approvato in via definitiva il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio del Comune di Garzigliana.

Garzigliana, 29 aprile 2004

Il Segretario Comunale
Antonina Pelligra

18

Comune di Guarene (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27/02/2004 "Approvazione Piano Colore. Integrazione al Regolamento Edilizio Comunale."

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare il Piano del Colore comunale redatto dall'arch. Alessandro Pelisseri con studio in Alba, costituito dai seguenti elaborati:

Documentazione fotografica;

Relazione tecnico-illustrativa;

Elaborati propositivi

Tavola 1 Inquadramento generale dell'intervento;

Tavola 2 Planimetria e prospetti allo stato attuale, 1:200;

Tavola 3 Planimetria e prospetti in progetto, 1:200;

Tavola 4 Mappa cromatica, 1:500.

2) di integrare, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 8 luglio 1999, il Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 05.03.2002 con il piano colore in oggetto;

(omissis)

19

Comune di Masserano (Biella)

Verbale di deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 26/2/2004 - Approvazione progetto verbale di accertamento dello stato di fatto per la dismissione di strada provinciale

(omissis)

La Giunta comunale

Premesso che:

1. la volontà dell'Amministrazione Comunale di Masserano è quella di migliorare la fruibilità delle proprie strade urbane;

2. la risoluzione dei problemi di traffico pesante ed i relativi disagi per i residenti nel tratto di strada provinciale "dalla S.P. n. 230 strada in terra alla S.S. n. 142", rientrano in questi propositi;

3. per rendere attuabile tale intendimenti, il tratto di strada attualmente in carico al demanio stradale dell'Amministrazione Provinciale di Biella è da declassificare ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 495/92.

Dato atto che è stato eseguito un sopralluogo congiunto tra il Responsabile dei Servizi Territoriali del Comune di Masserano e l'Istruttore Direttivo della Provincia di Biella in data 28.1.2004 nel quale si è percorso l'intero tratto di circa ml. 415 e si sono accertate le caratteristiche della strada provinciale "tratto dalla S.P. 230 strada in terra alla S.S. 142" del quale si è redatto verbale;

Visto il verbale di accertamento dello stato di fatto per la dismissione di strada provinciale;

delibera

1. di approvare il verbale accertamento dello stato di fatto per la dismissione di strada provinciale il quale viene allegato alla presente;

2. dare mandato al Responsabile dei servizi territoriali, ad esecutività del presente atto, di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione alla Provincia di Biella per la necessaria comunicazione e i successivi provvedimenti di legge.

(omissis)

20

Comune di Moncalieri (Torino)

Decreto - Ordinanza n. 229 del 21 aprile 2004 - Decreto di determinazione urgente in via provvisoria dell'indennità di esproprio e di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione in favore del Comune di Moncalieri delle aree destinate alla realizzazione della nuova strada di P.R.G.C. di collegamento alla S.P. n.144 - S. Maria a nord di Borgata Tagliaferro

Il Dirigente del settore

(omissis)

decreta

Articolo 1

Ai sensi e per i fini dell'art. 22 bis comma 1) del D.P.R. n.327/01 e s.m.i., in via provvisoria ed urgente, l'indennità di espropriazione spettante ai proprietari delle aree preordinate all'esproprio come quantificata nell'allegato elenco.

Articolo 2

In favore del Comune di Moncalieri, ai sensi e per i fini dell'art. 22 bis comma 1) del D.P.R. n.327/01 e

s.m.i., l'occupazione d'urgenza delle aree preordinate all'esproprio di cui all'allegato elenco occorrenti alla realizzazione del tratto di nuova strada di P.R.G.C. di collegamento alla S.P. n.144 - S. Maria, approvato con D.G.C. n.93 dell'08.03.2004 ed esterno al P.E.C. in Borgata Tagliaferro - area normativa Cr2 del vigente PRGC - convenzionato con rogito notaio Dott. Alberto Pregno rep. N.11299/6451 in data 30.07.2002.

Articolo 3

Ai sensi dell'art. 22 bis comma 4) del D.P.R. n.327/01 e s.m.i., le operazioni di immissione in possesso devono essere effettuate entro il termine di tre mesi dalla data di emanazione del presente decreto.

Articolo 4

I proprietari interessati, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, sono invitati a comunicare per iscritto se condividono l'indennità offerta. In tal caso, ai sensi dell'art. 22 bis comma 3) del D.P.R. n.327/01 e s.m.i., i medesimi hanno diritto a ricevere un acconto dell'80 per cento dell'indennità, previa autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene.

Viceversa, nel caso in cui i proprietari interessati non condividano l'indennità offerta, ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D.P.R. n.327/01 e s.m.i., la medesima sarà ridotta nella misura del 40% e possono presentare osservazioni e depositare documenti, eventualmente anche in base ad una relazione esplicativa, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio.

In tutti i casi, ai sensi dell'art. 37 comma 7 del D.P.R. n.327/01 e s.m.i., l'indennità spettante sarà ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) prima della determinazione dell'indennità nei modi stabiliti dall'art. 22 bis del medesimo D.P.R. ovvero se per l'area oggetto di esproprio negli ultimi cinque anni è stata pagata dall'espropriato un'imposta comunale (I.C.I.) in misura maggiore dell'imposta da pagare sull'indennità, la differenza sarà corrisposta da questo Comune.

Inoltre, ai sensi dell'art. 37 comma 9 del D.P.R. n.327/01 e s.m.i., qualora l'area oggetto di esproprio sia utilizzata a scopi agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto anche un'indennità pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato. La stessa indennità spetta al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante, se da questi coltivato da almeno un anno.

Articolo 5

Ai sensi dell'art. 22 bis comma 5) del D.P.R. n.327/01 e s.m.i., per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria, è dovuta l'indennità di occupazione computata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 del medesimo D.P.R., nella Relazione estimativa redatta dal Servizio Urbanistica in data 15.12.2003 e facente parte del progetto definitivo approvato con D.G.C. n.93 dell'08.03.2004.

Articolo 6

Ai sensi del 22 bis comma 6) del D.P.R. n.327/01 e s.m.i., il presente decreto perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio entro cinque anni decorrenti dalla data in cui è diventato efficace l'atto che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera pubblica in oggetto ovvero dal 08.03.2004, data in cui è diventata efficace la D.G.C. n. 93 di approvazione del progetto definitivo delle opere in argomento.

Articolo 7

Ai sensi dell'art. 22 bis comma 4 del D.P.R. n.327/01 e s.m.i., i tecnici incaricati all'immissione in possesso ed alla contestuale redazione dello stato di consistenza delle aree da occupare di cui all'allegato Elenco sono autorizzati ad introdursi nelle proprietà private soggette ad occupazione previa notifica ai proprietari interessati, nelle forme degli atti processuali civili, dell'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'immissione in possesso.

Articolo 8

Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, sarà altresì pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4) della Legge n.241/90, si rende noto che il presente provvedimento può essere impugnato, in via giurisdizionale, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente, dinanzi al T.A.R. Piemonte oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Dirigente del Settore Urbanistica
Giuseppe Pomerio

Il Responsabile del Servizio Urbanistica
Nicola Palla

21

Comune di Mongrando (Biella)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 20 aprile 2004 "Adozione di nuovo Regolamento Edilizio Comunale. Legge Regionale 08.07.99, n. 19 e D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691."

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1 - Di revocare, dall'entrata in vigore del presente, il regolamento esistente approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 in data 26 novembre 1970;

2 - Di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 il Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

3 - Dare atto che il Regolamento è composto da:

- n. 75 articoli;
- n. 9 modelli allegati;

4 - Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.1999, n. 548-9691;

5 - Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19;

6 - Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica;

Il Segretario Comunale
Francesco Ferraris

22

Comune di Morozzo (Cuneo)

Pubblicazione del Progetto Preliminare della Variante Strutturale al vigente P.R.G.C. "Variante generale n° 1 per adeguamento al P.A.I."

Il Responsabile del Procedimento e del Servizio

Vista la Deliberazione Consiliare n. 08 del 30/03/2004 di adozione del Progetto Preliminare della Variante Strutturale al vigente P.R.G.C. "Variante generale n° 1 per adeguamento al P.A.I.";

Vista la Legge Regionale 05/12/1977 e s.m. ed in particolare gli art. 15 e 17;

avvisa

Che il Progetto Preliminare della Variante Strutturale al vigente P.R.G.C. "Variante generale n° 1 per adeguamento al P.A.I." è pubblicato per estratto all'Albo Pretorio ed è depositato presso la Segreteria Comunale per trenta giorni consecutivi, e precisamente dal 03 maggio 2004 al 02 giugno compreso durante i quali chiunque potrà prenderne visione nei seguenti orari:

- giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 12,30
- giorni festivi dalle ore 9,00 alle ore 11,00

che nei successivi trenta giorni, e precisamente entro le ore 12,30 del 02 luglio 2004 chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse redatte in due copie mediante invio o consegna agli Uffici Comunali.

Che nei termini e con le modalità precedentemente previsti chiunque può presentare osservazioni ai sensi dell'art. 20, comma 4°, della Legge Regionale 40/98 in ordine alla compatibilità ambientale, inoltrando le stesse alla Regione Piemonte (Presidente della Giunta Regionale, Piazza Castello n. 165 Torino) oltre che agli uffici comunali (Morozzo, via Bongioanni 4 - 12040)

Il Responsabile del Procedimento e del Servizio
Massimo Dicarlo

23

Comune di Novi Ligure (Alessandria)

Deliberazione del Consiglio Comunale n 24 in data 26.04.2004 - Approvazione del programma integrato di riqualificazione urbanistica dell'area Z 1-2/B "Euronovi"

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare le controdeduzioni all'osservazione presentata dalle associazioni Ascom-Confcommercio di Novi Ligure, Confesercenti di Alessandria, Ass. Libera Artigiani-Confartigianato di Novi Ligure, Unione Artigiani - CNA di Novi Ligure, allegata in copia sotto le lettere A-A1, come riportate nel testo allegato sotto la lettera B.

2. Di approvare, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 18/96, il Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica "Euronovi", relativo all'area Z 1-2 - comparto B, proposto dalle società Novisì s.r.l. e Praga Holding s.p.a. in proprio ed in qualità di procuratore speciale delle soc. Piesse s.r.l. e Trai s.r.l., composto dai seguenti elaborati: 1 - Relazione illustrativa

- 1.A - Rilievo planoaltimetrico - scala 1:1.000
- 1.B - Documentazione fotografica
- 1.C - Valutazioni geologiche e geognostiche

- 1.D - Relazione finanziaria e tempi per l'attuazione
 1.E - Relazione di compatibilità ambientale
 2 - Planimetria delle previsioni della var. parziale al P.R.G. - scala 1:2.000
 3 - Planimetria del P.I.R.U. - sc.1:1.000
 4.A - Opere di urbanizzazione : viabilità, parcheggi e verde urbano - scala 1: 1.000
 4.B - Opere di urbanizzazione: fognatura acque bianche - scala 1:1.000
 4.C - Opere di urbanizzazione: fognatura acque nere - scala 1:1.000
 4.D - Opere di urbanizzazione: rete telefonica - scala 1:1.000
 4.E - Opere di urbanizzazione: rete energia elettrica - scala 1:1.000
 4.F - Opere di urbanizzazione: rete illuminazione pubblica - scala 1:1.000
 4.G - Opere di urbanizzazione: rete gas metano - scala 1:1.000
 4.H - Opere di urbanizzazione: rete acquedotto - scala 1:1.000
 4.I - Opere di urbanizzazione: sezioni e particolari di progetto - scala 1:1.000
 5 - Progetto planovolumetrico di indirizzo - scala 1:1.000
 6 - Planimetria rappresentazione catastale ed elenchi delle proprietà - scala 1:1.000
 7 - Norme tecniche di attuazione specifiche del P.I.R.U.
 8 - Planimetria del P.I.R.U. ridotta alla scala del P.R.G. - scala 1:2.000
 che vengono depositati in originale presso gli uffici del III Settore.
3. Di approvare lo schema di convenzione urbanistica, redatto ai sensi dell'art. 5 della L.R. 18/96, allegato alla presente sotto la lettera D, da sottoscrivere tra il Comune di Novi Ligure e le società Novisi s.r.l. e Praga Holding s.p.a. in qualità di promotore e/o suoi aventi causa.
4. Di incaricare gli uffici competenti del 1° e del 3° Settore all'integrazione del Programma Triennale delle OO.PP. attraverso la predisposizione di apposita variazione di bilancio.
5. Di autorizzare, ai sensi del T.U. 267/2000 e dello Statuto Comunale, il Dirigente del 3° Settore ad intervenire nella sottoscrizione della convenzione di cui sopra e di tutti gli atti inerenti e conseguenti, con facoltà di adottare in sede di rogito tutte le precisazioni ed integrazioni necessarie alla definizione dell'atto stesso.
6. Di dare atto che sono poste a carico delle società proponenti o aventi causa tutte le spese relative all'atto di cui sopra, per cui non sussistono oneri a carico del Bilancio Comunale.
7. Di dare atto che, qualora entro un anno dalla data del presente provvedimento, gli aventi titolo non addivengano alla sottoscrizione dell'atto di convenzione di cui al punto 3, con esclusione di ritardi dovuti a cause non dipendenti dalla loro volontà, l'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla revoca del presente provvedimento.

(omissis)

La proposta di deliberazione è quindi approvata nel testo soprariportato.

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 - ultimo comma - T.U. 267/2000.

24

Comune di Orbassano (Torino)

Estratto di bando per l'assegnazione di n. 3 posteggi singoli stagionali per lo svolgimento del commercio su area pubblica di prodotti ortifruttilicoli

Numero di posteggi da assegnare: 3 con dimensione mt.7 x mt.5.

Ubicazione posteggi: Via Fratelli Bandiera, Via Gramsci, Via dei Frasciei.

Periodo di utilizzazione e modalità: quotidiana, dal 1° giugno al 15 ottobre.

Criteri per l'assegnazione: vedi bando integrale.

Presentazione delle domande: tramite Raccomandata A.R. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto.

Il Bando integrale è consultabile all'Albo Pretorio e presso lo Sportello al Cittadino del Comune di Orbassano nonché sul sito internet del comune - www.comune.orbassano.to.it -

Il Dirigente del Settore Sviluppo Economico
 Roberto Modugno

25

Comune di Oulx (Torino)

L.R. 20 ottobre 2000, n. 52, art.7, comma 5. Comunicazione di avvenuta approvazione del Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale

Si rende noto che il Consiglio Comunale di Oulx ha approvato con Deliberazione n. 10 in data 20.04.2004 il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale di Oulx nella versione definitiva.

Gli atti saranno consultabili all'Ufficio Tecnico comunale nel seguente orario: dal lunedì al venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Oulx, 3 maggio 2004

Il Responsabile del Procedimento
 Angelo Guiguet

26

Comune di Pianezza (Torino)

Avviso di deposito e pubblicazione della D.C.C. n. 27 del 15.4.04 ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 - Piano regolatore generale - Variante parziale n. 8 - Art. 17 comma 7 della L..R. 56/77 e s.m.i. - Zona CC1 del P.R.G.C.

Il Direttore del Settore

avvisa

che con Deliberazione Consiliare n. 27 del 15.4.2004 esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Variante parziale n. 8 al P.R.G.C. in Zona CC1 ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.

Tale Delibera, con relativi elaborati grafici e documentazione tecnica, è depositata presso la Segreteria Tecnica del Settore LL.PP. Urbanistica ed Edilizia Privata e per estratto all'Albo Pretorio di questo Comune per n. 15 giorni consecutivi da giovedì 13 maggio 2004 a giovedì 27 maggio 2004 incluso.

Durante tale periodo chiunque può prendere visione degli atti presso la Segreteria Tecnica nel seguente orario: Lun. Mer., e Ven. 9.00/12.00.

Dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione e per n. 15 giorni consecutivi, ovvero da venerdì 28 mag-

gio 2004 a venerdì 11 giugno 2004 incluso chiunque ne abbia interesse, potrà presentare osservazioni e proposte, in copia libera redatte in triplice copia, sottoscritte in originale ed eventualmente corredate di elaborati tecnici in opportuna scala grafica, all'Ufficio Protocollo Generale entro le ore 12.30 P.za Leumann n. 1.

Pianezza, 13 maggio 2004

Il Direttore del settore L'Assessore all'Urbanistica
Emanuele Argento Emilio Agagliati

27

Comune di Pieve Vergonte (Verbanò Cusio Ossola)

Adozione progetto preliminare di variante al P.R.G. comunale

Vista la L.R. n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i.,

si rende noto che:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 15.4.2004 è stato adottato il progetto preliminare della variante al P.R.G. comunale.

Gli atti relativi all'adozione del progetto di che tratta, sono depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale in Via Dott. G. Cicoletti n. 35, per la durata di trenta giorni consecutivi e precisamente dal 13 maggio 2004 al 12 giugno 2004, durante i quali chiunque può prenderne visione secondo i seguenti orari:

- Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.30 alle ore 18.30;

- Martedì, Giovedì, Sabato, Domenica e festivi, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Dal trentesimo giorno dalla pubblicazione suddetta, entro i successivi trenta giorni, potranno essere presentate osservazioni e proposte, nel pubblico interesse.

Pieve Vergonte, 13 maggio 2004

Il Segretario comunale Il Responsabile del procedimento
Mauro Biglieri Fabio Righini

28

Comune di Pieve Vergonte (Verbanò Cusio Ossola)

Deliberazione Consiglio comunale n. 3 dell'8.3.2004 - Esame ed approvazione Regolamento Edilizio

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

Di approvare il Regolamento edilizio allegato alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale, che si compone di n. 70 articoli, n. 6 modelli allegati e l'appendice all'art. 31;

Di dare atto che il presente Regolamento è pienamente conforme al Regolamento tipo formato dalla Regione;

Di trasmettere copia della presente deliberazione e del Regolamento ivi allegato alla Giunta Regionale del Piemonte per quanto di competenza.

Pieve Vergonte, 29 aprile 2004

Il Segretario comunale Il Responsabile del procedimento
Mauro Biglieri Fabio Righini

29

Comune di Priero (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25.06.2002: "Regolamento Comunale Edilizio. Approvazione"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare, in ogni sua parte, il regolamento edilizio comunale, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale e composto da n. 70 articoli, n. 1 appendice e dai seguenti modelli contenuti negli allegati:

Modello 1 Certificato urbanistico

Modello 2 Certificato di destinazione urbanistica

Modello 3 Relazione Illustrativa del Progetto Municipale

Modello 4 Concessione edilizia

Modello 5 Autorizzazione edilizia

Modello 6 Comunicazione di Inizio dei lavori

Modello 7 Comunicazione di Ultimazione dei Lavori

Modello 8 Richiesta della verifica finale e del certificato di abitabilità

Modello 9 Atto di impegno per Interventi Edificatori nelle Zone Agricole

Modello 10 Certificato di abitabilità

2) Di dare atto che il regolamento edilizio comunale suapprovato è conforme a quello tipo formato dalla Regione Piemonte ed adottato con D.C.R. n. 548-9691 del 29.07.1999;

3) Di dare inoltre atto che l'art. 27 bis del Regolamento Edilizio Comunale dispone che fino all'adeguamento previsto dall'art. 12 comma 5 della L.R. n. 19/99, in luogo delle definizioni di cui agli articoli dal 13 al 27 compresi, continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nel Piano Regolatore Generale;

4) Di pubblicare per estratto la presente deliberazione sul B.U.R., ad avvenuta esecutività e di trasmettere copia del Regolamento Edilizio comunale alla Regione Piemonte, per l'esercizio dei poteri di controllo previsti dalla vigente normativa in materia urbanistica.

30

Comune di Riva Valdobbia (Vercelli)

Decreto del Dirigente del Servizio n. 001 del 10 febbraio 2004 (D.P.R. 495/92 e d. lgs. 285/92). Declassificazione tratto di strada comunale con relativo trasferimento nel patrimonio disponibile dell'Ente

Il Responsabile del Servizio

(omissis)

decreta

1) Di declassificare il tratto di strada comunale del Comune di Riva Valdobbia censito al NCT del Comune di Riva Valdobbia al Fg. 7 mappale 462, di superficie di mq 22;

2) Di trasferire nel Patrimonio disponibile dell'Ente il tratto di strada comunale del Comune di Riva Valdobbia censito al NCT del Comune di Riva Valdobbia al Fg. 7 mappale 462, di superficie di mq 22;

3) Di richiedere la pubblicazione per estratto all'Albo Pretorio e sul BUR ai sensi dell'Art. 3, 3° comma della L.R. 21.11.1996 n. 86 e ritrasmettere, entro 30 gg. dalla pubblicazione sul BUR, al Ministero dei LLPP - Isp.

Gen. per la Circ. e Sic. di Roma, per la registrazione nell'Archivio Nazionale delle Strade di cui all'Art. 226 del Codice, ai sensi dell'Art. 3 comma 5, del DPR 16.12.1992 n. 495.

Il Responsabile del Servizio Il Segretario Comunale
Roberto Gilardone

31

Comune di Roccasparvera (Cuneo)

Approvazione del progetto definitivo di classificazione acustica del territorio comunale

Si avvisa che il Comune di Roccasparvera con Deliberazione di Consiglio comunale n. 18 in data 1.4.2004 ha approvato il progetto definitivo di classificazione acustica del territorio Comunale ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 52/2000.

Roccasparvera, 27 aprile 2004

Il Responsabile del Servizio
Rodolfo Ettore

32

Comune di Romagnano Sesia (Novara)

Approvazione proposta di zonizzazione acustica

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Visto l'articolo 7, della Legge Regionale n°. 52/2000, n. 52 e ss.mm.ii.:

avvisa

Che il Consiglio Comunale con deliberazione n.5 del 09.03.2004 esecutiva in data 02.04.2004 ai sensi di legge ha adottato la proposta di P.Z.A.con i seguenti elaborati:

- Fascicolo "Relazione descrittiva della proposta di classificazione acustica comunale";

Tavola 1b - campionamenti - carta dell'azzoneamento acustico scala: 1: 10.000;

tavola 1 - Fase II - carta dell'azzoneamento acustico scala 1:10.000;

tavola 2 - Fase III - carta dell'azzoneamento acustico scala 1:10.000;

tavola 3 - Fase IV - carta dell'azzoneamento acustico scala 1:10.000;

Allegato 1 - campionamenti acustici in frequenza.

Il progetto sarà depositato presso gli uffici comunali per 30 giorni a partire dal giorno 05 maggio 2004. Nei successivi 60 giorni chiunque potrà presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Mario Mariani

33

Comune di Salza di Pinerolo (Torino)

Proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale

Il Sindaco Responsabile del Servizio Tecnico

Visto dell'art. 7 della L.R. 20/10/2000 n. 52 e s.m.i.;

avvisa

che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 24/04/2004, ha adottato la Proposta di Zonizzazione Acustica del territorio comunale.

Il progetto viene depositato presso gli uffici comunali per 30 giorni a partire dal giorno 5 maggio 2004.

Nei successivi 60 giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Il Sindaco Responsabile del Servizio
Bruno Breuza

34

Comune di San Damiano Macra (Cuneo)

Estratto deliberazione del Consiglio Comunale n.05 del 11/03/2004 "Esame ed approvazione Regolamento Edilizio"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 8/7/99 N.19, il Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che il Regolamento è composto da:

- 72 articoli (da 1 a 27; 27 bis; da 28 a 36; 36 bis; da 37 a70);

- 9 modelli ed un'appendice all'art. 31.

3. di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29-07-1999, n. 548-9691;

4. di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 19/99;

5. di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 19/99, alla Giunta Regionale, Assessorato Urbanistica;

6. di incaricare il Responsabile del Procedimento per l'espletamento delle procedure di legge.

Il Segretario Comunale
Domenico Cioffi

35

Comune di San Maurizio d'Opaglio (Novara)

Avviso proposta di adozione piano di zonizzazione acustica

Il Responsabile del Servizio

rende noto

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 19.04.2004, è stata adottata la proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 52/00;

- che copia della deliberazione e relativi elaborati sono depositati, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, dal giorno 03.05.2004 al 01.06.2004, durante i normali orari di apertura degli uffici;

- che ogni soggetto interessato potrà presentare proposte e osservazioni nei successivi sessanta giorni inoltrandole al Comune di San Maurizio d'Opaglio;

- entro 120 giorni dall'avvio della procedura (ai sensi dell'art. 7 della L.R. 52/00), la Provincia ed i Comuni limitrofi possono avanzare rilevati e proposte.

San Maurizio d'Opaglio, li 03.05.2004

Il Segretario Direttore
Responsabile del Servizio
Giulia Rampone

36

Comune di Usseaux (Torino)

Estratto Deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 7 marzo 2004

Il Sindaco

Informa che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 7 marzo 2004 ha approvato l'integrazione al Piano Particolareggiato per lo sviluppo ai fini turistico-ricreativi dell'area naturalistica di Pian dell'Alpe ai sensi dell'art. 40 Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.

Il Sindaco
Adriano Sgarbanti

37

Comune di Usseaux (Torino)

Espropriazione degli immobili necessari per la realizzazione di un'area a spazi pubblici in Balboutet

Il Responsabile Servizio Patrimonio

(Omissis)

decreta

A favore del Comune di Usseaux (omissis) l'espropriazione degli immobili qui di seguito descritti, necessari per la realizzazione di un'area a spazi pubblici in Balboutet, di proprietà della ditta a fianco segnata;

a) terreno sito nel Comune di Usseaux distinto in catasto al foglio 36 mappale n. 135 fabbricato rurale, are 2.13 reddito Dominicale euro 0,00 (euro zero e centesimi zero) Reddito Agrario euro 0,00 (euro zero e centesimi zero), intestato a Challier Giuseppe fu Giuseppe detto Roux del quale si ignorano i dati anagrafici, confinante a Nord e Sud con strada Comunale, Ovest con Chiesa parrocchiale e ad Est con proprietà Tinazzi e A.C.

Il presente decreto sarà pubblicato sul BUR e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, trascritto presso la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di Pinerolo e registrato a termini di legge a cura e spese dell'Ente espropriante.

Adempite le sopradette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

Il presente atto viene redatto in carta libera ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 642/72, trattandosi di esproprio per pubblica utilità.

Usseaux li, 20 aprile 2004

Il Responsabile del Servizio Patrimonio
Adriano Sgarbanti

38

Comune di Veglio (Biella)

Emissione bando per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata - Comune di Veglio - Provincia di Biella - Ambito territoriale n. 26

Il Sindaco

rende noto

Che, ai sensi della Legge Regionale 28 marzo 1995 n. 46 e s.m.i. è stato pubblicato in data 13 maggio 2004 il Bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, che si renderanno disponibili nel Comune di Veglio durante il periodo di efficacia della graduatoria.

La partecipazione è consentita ai residenti o a coloro che vi svolgono la propria attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.

Le domande di partecipazione, compilate su moduli appositamente predisposti ed in distribuzione presso gli Uffici dei Comuni facenti parte del suddetto ambito territoriale, dovranno essere presentate entro il termine tassativo del giorno 1 luglio 2004, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero per i quali il termine è prorogato di trenta giorni.

Veglia, 13 maggio 2004

Il Responsabile del Servizio Patrimonio
Giuseppe Marino

39

Comune di Verbania - IV Dipartimento - Servizi Territoriali

Adozione preliminare variante parziale al vigente Piano Regolatore Generale Intercomunale ai sensi dell'art. 17, comma 7, l.r. n. 56/77 e s.m.i. - relativa all'art. 2.3.4. - Coltivazione cave

Vista la legge regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e S.M.I.

si rende noto che

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 31/03/2004 è stata adottata ai sensi dell'art.17, comma 7 della L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i. la variante parziale al Piano Regolatore Generale Intercomunale relativa all'art. 2.3.4. - Coltivazione cave.

- Gli atti relativi alla variante suddetta saranno depositati presso il IV Dipartimento Servizi Territoriali, in via Fratelli Cervi a Verbania Intra, per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi e precisamente dal 13 maggio 2004 al 11 giugno 2004, durante i quali chiunque può prendere visione, secondo i seguenti orari:

- lunedì, martedì, giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30;

- mercoledì, venerdì, sabato, domenica e festivi, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Dal quindicesimo al trentesimo giorno della pubblicazione suddetta, potranno essere presentate osservazioni e proposte, nel pubblico interesse, anche da parte di portatori di interessi diffusi, redatte in triplice copia e corredate da eventuali estratti planimetrici, precisando che tali osservazioni potranno riguardare anche temi di carattere ambientale, ai fini dell'applicazione della L.R. n. 40 del 14 dicembre 1998.

Verbania, 13 maggio 2004

Il Sindaco
Aldo Reschigna

Il Dirigente
Vittorio Brignardello

40

Comune di Vercelli

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 in data 22 marzo 2004 esecutiva dal 20 aprile 2004 - Piano di Recupero denominato "Spalti della Maddalena" comparto 3/a relativa agli immobili dell' isolato compreso tra via Marsala e via Dante Alighieri - approvazione definitiva (artt. 41- bis e 43, l.r. 56/77 e s.m.i.)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

di approvare in via definitiva il progetto di piano di recupero (p.d r.) presentato dalle società "via Dante s.r.l " e " Villa Miotto s.r.l" , afferente al sub-comparto perimetrato e denominato 3/a sull'elaborato PCS del Piano Regolatore di Vercelli, composto dai seguenti elaborati:

relazione illustrativa
convenzione
norme tecniche di attuazione
documentazione fotografica
Atti notarili

Tav. 1: Estratto ed ingrandimento catastale , estratto di P.R.G., ambito di intervento P.D.R.

Tav. 2: Documentazione iconografica urbanistica

Tav. 3: Documentazione iconografica edilizia

Tav. 4: Stato esistente , rilievo piani interrato e terra , piano quotato

Tav. 5: Stato esistente , rilievo piano primo

Tav. 6: Stato esistente , rilievo piano secondo

Tav. 7: Stato esistente , rilievo piano copertura

Tav. 8: Reti tecnologiche esistenti

Tav. 9: Misure del lotto

Tav. 10: Stato di conservazione

Tav. 11: Interventi sui fabbricati

Tav. 12: Stato di progetto: sistemazione area esterna , piano quotato aggiornamento in data 28.01.04

Tav. 13: Stato di progetto : destinazione d'uso piani 1° e 2° interrato

Tav. 14: Stato di progetto : destinazione d'uso pianta piano terra

Tav. 15: Stato di progetto : destinazione d'uso pianta piano primo

Tav. 16: Stato di progetto : destinazione d'uso pianta piano secondo

Tav. 17: Stato di progetto : destinazione d'uso pianta piano terzo

Tav. 18: Stato di progetto : destinazione d'uso pianta piano quarto

Tav. 19: Stato di progetto : pianta piano copertura - aggiornamento in data 28.01.04

Tav. 20: Prospetti e sezioni esistenti

Tav. 21: Prospetti e sezioni di progetto - aggiornamento in data 28.01.04

Tav. 22: Tabella superfici utili e piante indicative di progetto aggiornamento in data 28.01.04

Tav. 23: Prospettive - aggiornamento in data 28.01.04

41

Comune di Veza d'Alba (Cuneo)

Approvazione di classificazione acustica del territorio comunale

Il Responsabile del Servizio Edilizia ed Urbanistica

rende noto

che con Deliberazione C.C. n. 7 del 16/03/2004 è stata approvata definitivamente la classificazione acustica del territorio comunale.

Il presente avviso è pubblicato ai sensi dell'art. 7 - comma 5 - della L.R. 52/2000.

Veza d'Alba, 12 maggio 2004

Il Responsabile del Servizio
Marco Bergesio

42

Comune di Villafranca d'Asti (Asti)

Avviso di deposito e pubblicazione del progetto di variante strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente (ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 3° e 4° della legge regionale n. 56/77 e s.m.i. e art. 18 delle N.T.A. del P.A.I. - D.P.C.M 24.5.01, con le procedure di cui all'art. 15 comma 6° della L.R. 56/77 e s.m.i.)

Il Sindaco

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 nr. 56 e s.m.i ed in particolare l'art. 17, 3° e 4° comma della medesima;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po ed in particolare l'art. 18 delle Norme di Attuazione del Piano medesimo .

In esecuzione della Deliberazione Consigliare nr. 15 del 19 aprile 2004 di adozione definitiva del progetto di variante strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente;

avvisa

- Che dalla data odierna viene riavviata la procedura di cui all'art. 15 comma 6° della L.R. 56/77 e s.m.i. adottata con atto del Consiglio Comunale n. 15/04 sopra citato;

- Che il progetto preliminare di variante strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente è disponibile e consultabile da parte del pubblico per trenta giorni consecutivi, dal 3.5.2004 all'1.6.2004, chiunque può prendere visione di tali elaborati, nel seguente orario: giorni feriali dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 presso Ufficio Tecnico Comunale, domenica e festivi dalle ore 11,00 alle ore 12,00 presso la Segreteria Comunale;

- Che entro i successivi trenta giorni dal 2.6.2004 all'1.7.2004, ogni soggetto interessato può presentare al Comune, (Via Roma n. 50 - 14018 Villafranca d'Asti) proposte ed osservazioni nel pubblico interesse, redatte in forma scritta e in duplice copia.

- Inoltre, che poiché la Variante in oggetto rispetta i disposti dell'art. 20 della L.R. 40/98 con la suddetta tempistica, ma con separata istanza, chiunque può formulare al Comune di Villafranca d'Asti, oltre che alla regione Piemonte eventuali osservazioni in ordine alla compatibilità ambientale.

Villafranca d'Asti, 3 maggio 2004

Il Sindaco
Massimo Padovani

43

Comune di Volvera (Torino)

Avviso di approvazione della classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della L.R. 20/01/2000 n°52.

Il Responsabile del Procedimento

avvisa

Che con deliberazione consiglio comunale n. 21 del 29.03.2004 è stato approvato il Piano di Classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della L.R. 20 Ottobre 2000 n.ro 52. Per ogni altra eventuale informazione pregasi contattare l'Ufficio Polizia Municipale tel. 011/9850829 .

Volvera, 16 aprile 2004

Il Responsabile P.M.
Carlo Pettiti

44

Comune di Zubiena (Biella)

Emissione bando per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata. Comune di Zubiena - Provincia di Biella - Ambito Territoriale n. 25

Il Sindaco

rende noto

che ai sensi della L.R. 46/95 e s.m.i. è stato pubblicato in data odierna il bando per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata che si renderanno disponibili nel Comune di Zubiena durante il periodo di efficacia della graduatoria.

La partecipazione è consentita ai residenti o a coloro che svolgono la propria attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.

Le domande di partecipazione, compilate su moduli appositamente predisposti e in distribuzione presso gli uffici dei Comuni facenti parte del suddetto ambito territoriale, dovranno essere presentate entro il termine tassativo del giorno 28.6.2004, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero per i quali il termine è prorogato di trenta giorni.

Zubiena, 13 maggio 2004

Il Sindaco
Giancarlo Verdoia

45

Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia - Bussoleno (Torino)

Avviso ai creditori (art. 189 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554)

Il sottoscritto in qualità di responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 con il presente atto comunica

che in data 30 aprile 2004 sono stati ultimati dall'impresa C.E.S.I.L. S.rl. con sede legale in Torino - Via Donati n. 14 i lavori di sistemazione idrogeologica di un tratto del Rio della Rossa in Comune di Condove (TO), invita pertanto chiunque vanta crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare a questa Comunità Montana entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal 13 maggio 2004, data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione giustificativa, avvertendo che trascorso detto termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa delle domande a tal fine presentate.

Bussoleno, 4 maggio 2004

Il Responsabile del procedimento
Massimo Broglio

46

Provincia di Alessandria - Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche

Determinazione Dirigenziale n. 384-45825 del 07/04/2004 - Domanda (Prot. n. 33613 del 19/03/2003) della Ditta Gaiano Bernardino per concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo dal Torrente Tiglione in Comune di Masio

Il Dirigente di Settore

(omissis)

determina

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Tiglione in Comune di Masio ad uso irriguo a favore della Ditta Gaiano Bernardino;

- La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale, nella misura massima di mod. 0,23 (l/s 23) e media di mod. 0,022 (l/s 2,2).

- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 31/03/2004, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

- Il concessionario si impegna, in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, a decorrere dal 01/01/2005 il canone stabilito nella misura di legge;

- a lasciar defluire liberamente a valle della captazione la portata minima istantanea di 27 l/s.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Difesa del Suolo - V.I.A. - Servizi Tecnici - SIT
Claudio Coffano

Estratto del disciplinare:

Art. 7 - Garanzie da osservarsi - saranno a carico del Concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere che, in conseguenza della derivazione concessa, si rendessero in qualunque momento necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Torrente Tiglione.

Il Responsabile del Servizio
Mario Gavazza

47

Provincia di Alessandria - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Deliberazione della Giunta Provinciale di Alessandria n. 172/37635 del 25/3/2004: "Fase di valutazione - procedura V.I.A. art. 13 L.R. n. 40/1998: compatibilità ambientale progetto di coltivazione cava di inerti in Comune di Castelnuovo B.da. loc. Gorreta. Proponente Croce Massimo, Incisa Scapaccino (AT)

(omissis)

delibera

1) esprimere ai sensi dell'art. 12, Legge Regionale 40/1998, giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di coltivazione di una cava di inerti sita in Comune di Castelnuovo Bormida (AL), località Gorreta, proposta dalla Ditta Croce Massimo Estrazioni Materiali Inerti, con sede legale in Comune di Incisa Scapaccino (AT), Via Prata 8 e sede operativa in Comune di Cassine (AL), località La Giara 4, vista la Relazione Tecnica del Responsabile dell'Organo Tecnico del VIA, facente parte integrante della presente deliberazione [Allegato A], in base ai pareri di competenza acquisiti nel corso della Conferenza dei Servizi le cui sedute si sono svolte nei giorni 8 Aprile 2003, 2 Ottobre 2003 e 26 Febbraio 2004 delle cui risultanze istruttorie vengono conservati i verbali agli atti della pratica;

2) dare atto che, a seguito delle integrazioni presentate dalla Ditta istante in data 9 marzo 2004, protocollo di ricevimento n. 29700, si sono verificate modifiche all'area di scavo per cui le attività di coltivazione della cava in progetto non interesseranno i sedimi nelle immediate vicinanze del corso d'acqua ma verranno limitate ai terreni al di fuori di una fascia con ampiezza pari ai 150 metri dalla sponda del medesimo definendo i seguenti dati a seguito degli accordi stabiliti in sede di Conferenza dei Servizi del 27 Febbraio 2004:

mappali:foglio n. 10 pp.cc. 301, 132, 135, 131, 325, 133, 326, 327, 136, 328

foglio n. 11 pp.cc. 134(parte), 133(parte), 4(parte), 117(parte), 114(parte), 113(parte), 6(parte), 110(parte), 109(parte), 2(parte), 108(parte), 107(parte).

volumi di terreno vegetale: mc. 9.210 circa (anziché mc.14550 circa)

volumi di terreno sterile: mc. 52.190 circa (anziché 82.450 circa)

volumi di inerte da estrarre: mc. 138.150 circa (anziché mc.218.550 circa)

(omissis)

5) dare atto che l'autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi e come previsto dall'art. 4, Legge Regionale 69/1978 dovrà contenere, visto l'art. 31, comma 2, Legge Regionale 44/2000, le prescrizioni elencate nell'Allegato B) facente parte integrante della presente Deliberazione, e risultante dall'istruttoria stessa compiuta dal Servizio Cave e Torbiere della Provincia di Alessandria e dal Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive della Regione Piemonte secondo quanto disposto dagli artt. 30, 31 e 32, Legge Regionale 44/2000;

6) dare atto che l'autorizzazione di cui al punto 3) viene rilasciata entro i termini di Legge dal Comune di Castelnuovo Bormida, come previsto dal punto 4, art. 13, Legge Regionale 40/1998, essendo la stessa subordinata all'acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale e allo svolgimento dell'istruttoria tecnica della Conferenza dei Servizi Provinciale come previsto dall'art. 32, Legge Regionale 44/2000;

7) dare atto che l'autorizzazione di cava ai sensi dell'art. 3, Legge Regionale 69/1978 costituisce atto di

avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente per cui l'Amministrazione Comunale in fase di nuova stesura del P.R.G. dovrà provvedere ad inserire l'area estrattiva nello strumento urbanistico;

8) stabilire i termini del giudizio di compatibilità ambientale per l'inizio e il compimento dei lavori occorrenti per la realizzazione dell'opera rispettivamente in anni uno e cinque dall'atto del rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione di cava ai sensi della L.R. 69/1978;

(omissis)

48

Provincia di Biella

Seduta del 23/3/2004 - Atto n. 168 - Trasferimento sotto la giurisdizione del Comune di Masserano del tratto stradale provinciale intercorrente fra la S.P. n. 230 e la S.R. n. 142 (ex S.S.)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. Di trasferire sotto la giurisdizione del Comune di Masserano, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 2 (cd. Nuovo Codice della Strada), il tratto stradale in regione "Guado" che dalla S.P. n. 230 "Crosa, Casapinta, Masserano" si collega alla strada regionale già denominata S.S. n. 142, il tutto come meglio identificato nel verbale di accertamento e nella relazione tecnica allegati al presente atto;

2. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Masserano ed alla Regione Piemonte per gli adempimenti previsti dall'art. 3 della L.R. 21/11/1996, n. 86, disponendone la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

3. Di comunicare la variazione di intestazione dei tratti di strada indicati in oggetto all'Archivio Nazionale delle Strade, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada".

49

Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche ed energetiche

Ordinanza n. 1259

Il Presidente

Vista la domanda in data 26.11.2003 della Ditta Cambiano Luigi e contenti, residente in Savigliano, Via Antica Università n. 7, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n.5684 in Comune di Savigliano per moduli massimi 0,45 e medi 0,027ad uso irriguo;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del fiume Po, rilasciato - ai sensi del D. L.vo 11.5.1999 n. 152 - con prot. n.03399/03/MG;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua

pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affissa all'Albo Pretorio del Comune di Savigliano, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n.30, e presso la Segreteria del Comune di Savigliano, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Savigliano. .

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia reg.le per la protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco del Comune di 12038 Savigliano

Al Sig. Cambiano Luigi, Via Antica Universita' n. 7 12038 Savigliano

Il richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 21 Giugno 2004 alle ore 10, con ritrovo presso il municipio di Savigliano, alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Savigliano restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi del 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore dott. ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è il Sig. Giovanni Battista Meineri.

Cuneo, 5 aprile 2004

Il Presidente
Giovanni Quaglia

50

Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche ed energetiche
Ordinanza n. 1263

Il Presidente

Vista l'istanza 17.4.2003 del Consorzio irriguo di Monchiero, con sede presso il municipio di Monchiero, per ottenere la concessione in sanatoria, a decorrere dall'1.2.1997, di derivare dal fiume Tanaro, in comune di Monchiero, in corrispondenza della strada provinciale la portata di moduli massimi 1,67 e medi 0,103 ad uso agricolo (irrigazione);

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del fiume Po, rilasciato - ai sensi del D. L.vo 11.5.1999 n. 152 - con nota 19.11.2003 prot. 3325/03/MG;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

la presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affissa all'Albo Pretorio del Comune di Monchiero, per la durata di quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n.30, e presso la Segreteria del Comune di Monchiero, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Monchiero.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia regionale per la protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Presidente del Consorzio irriguo di Monchiero c/o municipio Monchiero Al Sindaco del Comune di Monchiero (Racc. A.R.) Monchiero

Il Presidente del Consorzio richiedente, od un Suo rappresentante, dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 23 giugno 2004 alle ore 9.30, con ritrovo presso il municipio di Monchiero; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Monchiero restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi del 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore dott. ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è il Responsabile dell'Ufficio autonomo delle concessioni geom. Germano Tonello.

Cuneo, 13 aprile 2004

Il Presidente
Giovanni Quaglia

51

Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche ed energetiche
Ordinanza n. 1267

Il Presidente

Vista la domanda 19.01.04 della signora Gullino Anna Maria, residente in (omissis), intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di deriva-

zione d'acqua dal pozzo n° 5709 in Comune di Saluzzo per moduli massimi 0,06 e medi 0,00125 ad uso irriguo;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del fiume Po, rilasciato - ai sensi del D. L.vo 11.5.1999 n. 152 - con prot. /03/MG;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

la presente Ordinanza sarà affissa presso l'Albo Pretorio del Comune di Saluzzo, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n.30, e presso la Segreteria del Comune di Saluzzo, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Saluzzo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia reg.le per la protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco del Comune di 12037 Saluzzo

Al signor Gullino Anna Maria via Maestra n°7 12030 Castellar

Il richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n°10/R, fissata per il giorno 3.6.2004 alle ore 10, con ritrovo presso il municipio di Saluzzo; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Castellar restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi del 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore dott. ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è il signor Giovanni Battista Meineri.

Cuneo, 22 aprile 2004

Il Presidente
Giovanni Quaglia

Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche ed Energetiche
Ordinanza n. 1268

Il Presidente

Vista la domanda 09.12.03 della Società Abet Laminati, con sede in Bra - viale Industria n°21, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n° 5693 in Comune di Bra per moduli 0,33 ad uso industriale;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del fiume Po, rilasciato - ai sensi del D. L.vo 11.5.1999 n. 152 - con prot. 8110/03/MG;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

la presente Ordinanza sarà affissa presso l'Albo Pretorio del Comune di Bra, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n.30, e presso la Segreteria del Comune di Bra, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Bra.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia reg.le per la protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco del Comune di 12042 Bra

Al signor Abet Laminati - viale Industria n°21 12042 Bra

Il richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 17.6.2004 alle ore 10, con ritrovo presso il municipio di Bra; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Bra restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi del 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore dott. ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è il signor Giovanni Battista Meineri.

Cuneo, 22 aprile 2004

Il Presidente
Giovanni Quaglia

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Ordinanza n. P12479/2004 in data 26 aprile 2004

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12479/2004 in data 26 aprile 2004

(omissis)

Vista la domanda in data 12.3.04 del Consorzio Acquedotto Intercomunale Sud Canavese - Piazza Castello n. 24 Ciriè, di concessione di derivazione di acque sotterranee da quattro pozzi in Ciriè, Balangero e Grosso in misura di complessivi l/sec. max 36 e l/sec. medi 33 (mc annui 1.041.000) ad uso potabile.

Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R e di cui al comma 1 dell'art. 17 del medesimo D.P.G.R., in senso favorevole;

Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ____";

Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, Regolamento regionale recante:

"Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

ordina

la sopracitata domanda in data 12.3.04 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla suddetta data, all'Albo Pretorio dei Comuni di Ciriè, Balangero, Grosso.

La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno lunedì 10.5.04 con ritrovo alle ore 10:00 presso il Municipio del Comune di Ciriè; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data.

La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda.

La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il dott. Carlo Ferrero.

Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Comune di Ciriè; Comune di Balangero; Comune di Grosso; Comune di Nole; Comune di S. Maurizio C.se; ARPA Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord Torino; Autorità d'ambito Torinese A.T.O. 3 Torino; A.S.L. n. 6 Ciriè; Regione Piemonte - Settore Piani-

ficazione e Verifica Attività Estrattiva Torino; Regione Piemonte - Direzione Territorio Rurale Torino; Società richiedente Ciriè

(omissis)

Il Dirigente del Servizio
 G. Massazza

54

Provincia di Torino - Area Ambiente Parchi Risorse Idriche e Tutela della Fauna - Servizio Valutazione Impatto Ambientale
Progetto di Teleriscaldamento Torino Centro, Centrale termica di integrazione e riserva "Politecnico" ed ampliamento della rete di teleriscaldamento, Comune di Torino

Con riferimento al progetto di Teleriscaldamento Torino Centro, Centrale termica di integrazione e riserva "Politecnico" ed ampliamento della rete di teleriscaldamento, Comune di Torino, presentato dalla AEM Azienda Energetica Metropolitana, con sede legale in Torino, via Bertola n. 48, si pubblica a conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 40/98, per estratto, la deliberazione di Giunta Provinciale n. 267-62819 del 9 marzo 2004.

N.B.: Il testo integrale e gli allegati alla presente deliberazione sono depositati presso l'ufficio Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino Via Valeggio 5.

Oggetto: Teleriscaldamento Torino Centro, Centrale termica di integrazione e riserva "Politecnico" ed ampliamento della rete di teleriscaldamento, Comune di Torino

Proponente: AEM Azienda Energetica Metropolitana

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 12, Legge Regionale n. 40/98 e s.m.i. Giudizio positivo di compatibilità ambientale ed autorizzazioni coordinate.

(omissis)

con voti unanimi espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

delibera

1) di esprimere per i motivi indicati in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. N. 40/98 giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di cui all'istanza del 16/05/2002 e successive integrazioni, denominato: "Teleriscaldamento Torino centro - centrale termica di integrazione e riserva "Politecnico" ed ampliamento della rete di teleriscaldamento", da realizzarsi in Comune di Torino, allegato alla presente deliberazione quale Allegato A di cui costituisce parte integrante e sostanziale, presentato dalla società A.E.M. Torino S.p.a. con sede legale in Torino via Bertola n. 48; il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all'ottemperanza alle prescrizioni per la mitigazione, compensazione e monitoraggio degli impatti, riportate nell'Allegato B, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1), ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98, per la durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini

della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata;

3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 comma 3 della L.R. 14 dicembre 1998 n. 40, il giudizio di cui al punto 1) è comprensivo altresì delle seguenti autorizzazioni ed approvazioni:

a) autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 203/88 e s.m.i. alla costruzione ed all'esercizio della centrale termica di cui all'Allegato A sopra richiamato, subordinatamente all'ottemperanza delle prescrizioni riportate nell'Allegato C, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

b) approvazione del progetto di cui all'Allegato A sopra richiamato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., relativamente alla vasca interrata della capacità massima di stoccaggio pari a 100 m³ di rifiuti non pericolosi prodotti dalla centrale termica, da realizzarsi all'interno dei locali della centrale stessa, relativamente al codice CER 19 09 06 e secondo le modalità di trattamento di cui all'Allegato D, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

c) autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 comma 5 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. alla realizzazione delle opere approvate nel precedente punto;

d) autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., per anni cinque a decorrere dalla data di ricevimento della relazione di collaudo finale della vasca da parte della Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, all'esercizio dell'attività di deposito preliminare dei rifiuti provenienti dalla propria attività di cui al punto D15 dell'Allegato B al D.Lgs. 22/97 e s.m.i., limitatamente alle tipologie e con le modalità individuate nel progetto approvato (Allegato A) e secondo le prescrizioni e condizioni di cui all'Allegato D facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4) di stabilire che la presente autorizzazione non esoneri dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre autorità non ricompresi nel presente provvedimento, previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto; in particolare, per quanto riguarda la salute, l'igiene e la sicurezza, la società A.E.M. Torino S.p.a. dovrà adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei;

5) di prescrivere inoltre che:

a) la società AEM Torino S.p.a. definisca, in accordo con il Coordinamento Centrale VIA-VAS ed il Dipartimento ARPA territorialmente competente, le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività prescritte, laddove non già definito nel presente provvedimento;

b) la società AEM Torino S.p.a. comunichi, con congruo preavviso, al Dipartimento ARPA territorialmente competente, l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo, in fase di cantiere, dell'attuazione delle prescrizioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;

c) il Direttore dei Lavori trasmetta all'ARPA Piemonte (Coordinamento Centrale VIA-VAS e Dipartimento competente per il territorio), secondo le tempistiche concordate e/o stabilite, una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione di progetto fornita e integrate da quelle prescritte con il presente provvedimento;

6) di dare atto che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia;

7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino e presso l'Ufficio di Deposito della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato.

Il Segretario Generale

E. Sortino

Il Vicepresidente della Provincia

G. Gamba

55

Provincia di Torino - Area Ambiente Parchi Risorse Idriche e Tutela della Fauna - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Progetto "Variante di Borgaretto alla S.P. n. 143 - I tronco: collegamento viale Torino - S.P. n. 174 -II tronco: collegamento S.P. n. 174 - S.P. n. 143"

Con riferimento al progetto "Variante di Borgaretto alla S.P. n. 143 - I tronco: collegamento viale Torino - S.P. n. 174 -II tronco: collegamento S.P. n. 174 - S.P. n. 143", Comuni: Beinasco, Nichelino, Torino e Orbassano, presentato dalla Provincia di Torino, Servizio Servizio Grandi Infrastrutture Viabilità, si pubblica, a conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 40/98, per estratto la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 292-67780 del 16 marzo 2004

N.B.: I testi integrali e gli allegati alla presente deliberazione sono depositati presso l'ufficio Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino Via Valeggio 5.

Progetto : "Variante di Borgaretto alla S.P. n. 143 - I tronco : collegamento viale Torino - S.P. n. 174 -II tronco: collegamento S.P. n. 174 - S.P. n. 143", Comuni: Beinasco, Nichelino, Torino e Orbassano

Proponente: Provincia di Torino. Servizio Servizio Grandi Infrastrutture Viabilità

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 12, Legge Regionale n. 40/98 e s.m.i. Giudizio positivo di compatibilità ambientale e riapprovazione in linea tecnica degli elaborati variati del progetto definitivo.

(omissis)

con voti unanimi espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

delibera

1) Di esprimere, per i motivi indicati in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L.R. N. 40/98 giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di cui all'istanza del 13/06/2003, denominato: "Variante di Borgaretto alla S.P. n. 143 - I tronco : collegamento viale Torino - S.P. n. 174 -II tronco: collegamento S.P. n. 174 - S.P. n. 143", da realizzarsi in Comune di Beinasco, Nichelino, Torino e Orbassano, pre-

sentato dal Servizio Grandi Infrastrutture Viabilità, della Provincia di Torino (depositato in atti). Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta, nonché degli elementi acquisiti nelle sedi delle Conferenze di Servizi, l'Organo Tecnico della Provincia di Torino ha elaborato la "Relazione Generale di Organo Tecnico" allegata (Allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all'ottemperanza alle prescrizioni per la mitigazione, compensazione e monitoraggio degli impatti, riportate nell'Allegato B, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1), ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98, per la durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.

3) Di dare atto che ai sensi dell'art. 12 comma 3 della L.R. 14 dicembre 1998 n. 40 che il giudizio di cui al punto 1) è comprensivo altresì dei seguenti pareri, acquisiti nell'ambito della Conferenza dei Servizi:

- Settore Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico della Regione Piemonte ai sensi R.D. n.523/1904 , in atti;

- Ente Parco Naturale di Stupinigi, in atti;

- Ente Parco Fluviale del Po, in atti;

- ENEL Distribuzione S.p.A., in atti;

- Terna S.p.A, in atti;

subordinatamente alle prescrizioni in essi contenute e richiamate nell'Allegato B.

4) Di riapprovare in linea tecnica, per le motivazioni espresse in narrativa, gli elaborati modificati del progetto definitivo di seguito elencati :

- TAV 4 Corografia scala 1:10.000

- TAV 5A Planimetria di progetto (tronco 1) scala 1:2.000

- TAV 5B Planimetria di progetto (tronco 2) scala 1:2.000

- TAV 12A Piano particellare d'esproprio (tronco 1) scala 1:1.500

- TAV 12B Piano particellare d'esproprio (tronco 2) scala 1:1.500

- TAV 13 Elenco ditte espropriate

preposti dal Servizio Grandi Infrastrutture Viabilità, ed allegati alla presente, Allegato C, per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che gli stessi sostituiscono integralmente i corrispondenti elaborati approvati con la propria D.G.P. n.443-106386/2003 del 23/04/2003;

5) Di dare atto che i restanti elaborati approvati in linea tecnica con la suddetta Deliberazione di Giunta restano invariati.

6) Di dare atto inoltre che in sede di approvazione del progetto definitivo dovranno essere acquisite le seguenti autorizzazioni, nulla osta e pareri:

- Autorizzazione del Settore Gestione Beni Ambientali della Regione Piemonte;

- Parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;

- Parere del Settore Difesa del Suolo della Regione;

- Parere del Settore Pianificazione Aree Protette della Regione Piemonte;

- Parere ANAS;

- Pareri Asl : n.1, n.5, n.8;

- Parere Città di Torino, Settore Ambiente.

7) Di dare atto che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della provincia.

8) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino e presso l'Ufficio di Deposito della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato.

Il Segretario Generale

E. Sortino

Il Vicepresidente della Provincia

G. Gamba

56

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore decentrato Opere Pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Verbania

Concessione area demaniale uso giardino sita in prossimità Torrente San Giovanni loc. Possaccio in Comune di Verbania

Il Responsabile del Settore OO.PP. e difesa Assetto Idrogeologico di Verbania

Premesso che:

- con nota in data 11.07.2003 prot. di ricevimento n. 30140 del 16.07.2003 la Sig.ra Falcone Carla residente (omissis) ha presentato istanza per la concessione di un'area demaniale di mq. 150.000= accatastata al N.C.T. foglio n. 20 con destinazione ad uso giardino sita in prossimità del Torrente San Giovanni in Comune di Verbania e adiacente alla sua proprietà;

- La Sig.ra Falcone dichiara che da indagini esperite in luogo non risulta che la sopraccitata area sia già stata concessa ad altri soggetti;

invita

Chiunque possa vantare titoli per l'occupazione dell'area in questione a presentare, mediante invio o consegna all'Ufficio OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania Via Romita 13 bis 28845 Domodossola VB, la documentazione attestante i propri diritti nel termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso all'albo Pretorio del Comune di Verbania.

Domodossola, 30 aprile 2004

Il Responsabile di Settore

Giovanni Ercole

57

Regione Piemonte - Direzione Regionale Opere Pubbliche - Settore Opere Pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Verbania

R.D. 25.07.1904 n° 523 art. 97 - Torrente Diveria - Ditta ENEL produzione SpA - esecuzione dei lavori di adeguamento franchi idraulici ed asportazione materiale litoide dall'alveo del Torrente Diveria per il ripristino della piena funzionalità del bacino idroelettrico di Calice in Comune di Crevoladossola (VB)

Il Responsabile del Settore

Vista la domanda della Ditta Enel Produzione S.p.A. - Via Carale Masera, 1 - Domodossola, per essere autorizzata all'esecuzione dei lavori di adeguamento franchi idraulici ed asportazione materiale litoide dall'alveo del Torrente Diveria per il ripristino della piena funzionalità del bacino idroelettrico di Calice in Comune di Crevoladossola (VB).

Considerato che l'intervento proposto rientra nelle attività finalizzate alla conservazione della sezione utile di deflusso;

Visto il R.D. 25.07.1904, art. 97, la legge 18.05.1989 n. 183, la legge 5.01.1994 n. 37, le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n° 26 dell'11/12/97 e n° 18 del 26/04/01, la DGR n° 44-5084 del 14/01/02;

dispone

Che la domanda suddetta, corredata da una tavola di disegni redatti dall'ing. Ilario Fornero sia depositata presso il Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione in ore di Ufficio.

Copia della presente ordinanza viene pubblicata, per quindici giorni consecutivi anche all'Albo Pretorio del Comune di Crevoladossola (VB).

Le eventuali opposizioni, redatte in carta da bollo di euro 10,33 (Lit.20.000=) potranno essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R., al Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania presso gli Uffici di Via Romita n. 13 bis a Domodossola.

Il Responsabile di Settore
Giovanni Ercole

58

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

ARES Piemonte - Agenzia Regionale delle Strade - Torino

Intervento di realizzazione della variante esterna all'abitato di Sommariva Bosco lungo la S.P. 661 (EX S.S. 661) (Codice ARES: 202 CN 02). Comunicazione di avvio del procedimento espropriativo (ai sensi e per gli effetti degli art. 11 e 16 del T.U. espropri approvato con il D.P.R. 08-06-2001 n. 327 e s.m.i. e della legge 07-08 1990 n.241)

L'ARES Piemonte - Agenzia Regionale delle Strade, nella qualità di Ente espropriante delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori di cui all'oggetto

comunica

- Che presso l'ufficio espropri della propria sede, dalle ore 9,00 alle 13,00 dal lunedì al venerdì, nonché presso la segreteria del Comune di Sommariva del Bosco sono depositati sino al 11/06/2004 a partire dal 13/05/2004 i seguenti documenti:

- Relazione generale dell'opera
- Piano particellare d'esproprio
- Elenco delle ditte intestate in Catasto
- Che ai sensi dell'art. 12 del T.U. espropri approvato con il D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m.i. l'approvazio-

ne del progetto definitivo dell'opera di cui sopra comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera stessa;

- Che le funzioni del responsabile del procedimento sono svolte dal Direttore Generale ing. Nicola Chiatante;

- Che ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi sarà emanato dal responsabile del procedimento espropriativo Dott.ssa Giancarla Lingua;

- Che le eventuali osservazioni scritte, in busta chiusa riportante la dicitura "osservazioni sulla realizzazione della variante esterna all'abitato di Sommariva Bosco (Cod. ARES 202 CN 02)" dovranno pervenire presso la sede dell'ARES Piemonte - Agenzia Regionale delle Strade, Via Belfiore 23, 10125 Torino entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18,00 del 16/01/2004.

Il Direttore Generale
Responsabile del procedimento
Nicola Chiatante

ARES Piemonte - Agenzia Regionale delle Strade - Torino

Intervento di adeguamento funzionale tra la circonvallazione di La Loggia e la circonvallazione di Carignano S.R. 20 (Codice ARES: 023 TO 19). Comunicazione di avvio del procedimento espropriativo (ai sensi e per gli effetti degli art. 11 e 16 del T.U. espropri approvato con il D.P.R.08-06-2001 n. 327 e s.m.i. e della legge 07-08 1990 n.241)

L'ARES Piemonte - Agenzia Regionale delle Strade, nella qualità di Ente espropriante delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori di cui all'oggetto

comunica

- Che presso l'ufficio espropri della propria sede, dalle ore 9,00 alle 13,00 dal lunedì al venerdì, nonché presso le segreterie dei Comuni di La Loggia e Carignano sono depositati sino al 11/06/2004 a partire dal 13/05/2004 i seguenti documenti:

- Relazione generale dell'opera
- Piano particellare d'esproprio
- Elenco delle ditte intestate in Catasto

- Che ai sensi dell'art. 12 del T.U. espropri approvato con il D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m.i. l'approvazione del progetto definitivo dell'opera di cui sopra comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera stessa;

- Che le funzioni del responsabile del procedimento sono svolte dal Direttore Generale ing. Nicola Chiatante;

- Che ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi sarà emanato dal responsabile del procedimento espropriativo dott.ssa Giancarla Lingua;

- Che le eventuali osservazioni scritte, in busta chiusa riportante la dicitura "osservazioni sull'adeguamento funzionale tra La Loggia e Carignano S.R. 20 (Cod. ARES 023 TO 19)" dovranno pervenire presso la sede dell'ARES Piemonte - Agenzia Regionale delle Strade, Via Belfiore 23, 10125 Torino entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del 11/06/2004.

Il Direttore Generale
Responsabile del procedimento
Nicola Chiatante

Comune di Biandrate (Novara)

Art. 7 L.R. n. 52/2000. Avvio di procedura di approvazione della classificazione acustica del territorio comunale

Il Segretario Comunale

(omissis)

avvisa

Che dal giorno 13 maggio 2004 e per il periodo di trenta giorni, presso l'ufficio tecnico comunale è depositata la proposta di zonizzazione acustica del territorio del Comune di Brandiate.

Durante tale periodo chiunque, ove interessato potrà prenderne visione.

Entro i successivi sessanta giorni dall'avvio della procedura ogni soggetto interessato può presentare al Comune ed alla Provincia di Novara proposte e osservazioni.

Biandrate, 13 maggio 2004

Il Segretario Comunale

Gianfranco Brera

Comune di Camino (Alessandria)

Avvio procedura di classificazione acustica del territorio comunale

Si avvisa che con deliberazione C.C. n. 08 del 30.03.04 è stata avviata la procedura di classificazione acustica del territorio comunale.

Gli elaborati costituenti la proposta di classificazione, sono a disposizione del pubblico presso l'Ufficio Tecnico Comunale nei seguenti orari:

Dal lunedì al venerdì dalle 8 - alle 12,30; il sabato dalle 8 alle 12.

Ogni soggetto interessato può presentare proposte ed osservazioni al Comune o alla Provincia, entro il 26 giugno 2004.

Il Sindaco

Sergio Guttero

Comune di Campiglione Fenile (Torino)

Avviso di avvio procedura di approvazione piano di zonizzazione acustica

Il Segretario Comunale

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 14.04.2004 con la quale è stata approvata la proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale;

Vista la D.G.R. N. 85 - 3802 del 06.08.2001;

Vista la L.R. 52/2000 art. 3 comma 3 lett. a) e art. 7;

rende noto

che con la Deliberazione in premessa richiamata è stata approvata la proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi della L.R. 52/2000 art. 3 comma 3 lettera a) e art. 7.

Campiglione Fenile, 5 maggio 2004

Il Segretario Comunale

Alessandro Borodako

Comune Capriglio (Asti)

Avvio di procedura di approvazione della classificazione acustica del Comune di Capriglio (art. 7 L.R. 20/10/00, n. 52)

Il Segretario Comunale

vista e richiamata la delibera di consiglio n. 10 in data 06/04/2004, esecutiva ai sensi di legge, con cui si è adottata la proposta di zonizzazione acustica comunale di Capriglio, ai sensi della legge n. 447/95 della legge regionale n. 52/00 e della D.G.R. n. 85-3802/01; visto in particolare l'art. 7 - procedura di approvazione della classificazione acustica della L.R. 20/10/2000, n. 52;

rende noto

che la procedura di approvazione della classificazione acustica del Comune di Capriglio, di cui alla proposta adottata con provvedimento consiliare n. 10 in data 06/04/2004, è avviata.

Ai comuni confinanti ed alla Provincia di Asti viene trasmesso l'elaborato contenente la proposta di zonizzazione acustica.

Con la presente, si dà avviso che la comunicazione di avvio della procedura di approvazione della classificazione acustica resta affissa all'Albo Pretorio del Comune di Capriglio per 40 giorni consecutivi, dal giorno 13/05/04 al giorno 21/06/04 incluso, e che la proposta di cui sopra è disponibile per l'esame del pubblico presso: l'Ufficio Segreteria del Comune nel seguente orario: dal lunedì alla domenica dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Entro i successivi 60 giorni (dal giorno 22/06/04 al giorno 20/08/04 incluso) ogni soggetto interessato potrà presentare al Comune di Capriglio ed alla Provincia di Asti proposte ed osservazioni.

Entro 120 giorni dall'avvio della procedura (dal giorno 13/05/04 al giorno 09/09/2004 incluso), la Provincia di Asti ed i Comuni limitrofi potranno avanzare rilievi e proposte.

Decorso il termine di 120 giorni di cui sopra, il Comune di Capriglio procederà ad adottare la classificazione acustica, tenendo conto delle osservazioni avanzate dal pubblico e recependo gli eventuali rilievi della Provincia di Asti e dei Comuni limitrofi, ovvero motivando puntualmente il mancato recepimento.

In caso di conflitto tra i Comuni limitrofi in merito alla zonizzazione di aree confinanti, si farà ricorso alla procedura specifica di cui all'art. 7 comma 4, della L.R. 20/10/00 n. 52.

Il Comune invierà alla Regione Piemonte, alla Provincia di Asti ed al competente servizio dell'ARPA, copia del provvedimento definitivo di classificazione, completo di tutti gli elaborati.

Dell'avvenuta approvazione definitiva sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi sul B.U.R. e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Marco Lavagnino

Comune di Castagnito (Cuneo)

Avvio di procedura di classificazione acustica del territorio comunale

si rende noto

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 20.04.2004 è stato approvato il Piano di classificazione acustica del territorio comunale.

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio per 30 giorni.

Castagnito, 10 maggio 2004

Il Responsabile del servizio
Luca Paolini

Comune di Gorzegno (Cuneo)

Avvio procedura di approvazione della classificazione acustica del territorio comunale

Il Sindaco rende noto che, in esecuzione della Deliberazione del C.C. n. 4 in data 26-07-2003, è stato pubblicato l'avviso di avvio della procedura di approvazione della classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi dell'art.7 della L.R. 20-10-2000 n. 52.

Gli atti sono depositati presso l'Ufficio di Segreteria Comunale e pubblicati, per estratto, all'Albo Pretorio per 30 giorni con decorrenza dal 29 aprile 2004. Durante il periodo di deposito chiunque può prenderne visione dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12.

Ai sensi dell'art.7 comma 1 della L.R. 52/2000, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, ogni soggetto interessato può presentare al Comune di Gorzegno ed alla Provincia di Cuneo proposte ed osservazioni.

Gorzegno, 29 aprile 2004

Il Sindaco
Montanaro Piero

Comune di Perosa Argentina (Torino)

Avvio della procedura di approvazione della classificazione acustica (art. 7 L.R. 52/2000)

Il Sindaco

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 28 aprile 2004, con la quale è stata adottata la proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale;

rende noto

che gli atti ed elaborati tecnici costituenti la proposta di zonizzazione acustica sono depositati, per la pubblica visione e consultazione, presso l'Ufficio Tecnico Comunale e per estratto all'albo pretorio, per 30 giorni consecutivi, a partire dal 3 maggio 2004, durante i consueti orari d'ufficio;

nei successivi 60 giorni ogni soggetto interessato può presentare al Comune osservazioni e proposte;

i Comuni limitrofi e la Provincia di Torino possono presentare rilievi e proposte entro 120 giorni dall'avvio della procedura.

Perosa Argentina, 3 maggio 2004

Il Sindaco
Giovanni Laurenti

Comune di Perrero (Torino)

Avvio della procedura di approvazione della classificazione acustica (art. 7 L.R. 52/2000)

Il Sindaco

vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.13 in data 27.4.2004, con la quale è stata adottata la proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale,

rende noto

che gli atti ed elaborati tecnici costituenti la proposta di zonizzazione acustica sono depositati, per la pubblica visione e consultazione, presso la Segreteria (Ufficio Tecnico) Comunale e per estratto all'albo pretorio, per 30 giorni consecutivi, a partire dal 5 maggio 2004, durante i consueti orari d'ufficio; nei successivi 60 giorni ogni soggetto interessato può presentare al Comune osservazioni e proposte; i Comuni limitrofi e la Provincia di Torino possono presentare rilievi e proposte entro 120 giorni dall'avvio della procedura.

Il Sindaco
Riccardo Leger

Comune di Sordevolo (Biella)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24.3.2004 "Adozione della proposta di zonizzazione acustica"

Il Responsabile del Servizio tecnico Comunale

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24.3.2004 con cui è stata adottata la proposta di zonizzazione acustica del territorio

Visto l'art. 7 della Legge Regionale n. 52 del 20.10.2000

avvisa

- che a far data dal 19 aprile 2004 è avviata la procedura della classificazione acustica del Comune di Sordevolo,

- che gli elaborati tecnici relativi alla proposta di zonizzazione acustica, adottati con del. C.C. n.7/04, sono depositati presso gli Uffici Comunali e che chiunque può prenderne visione nel seguente orario:

da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16

Il presente avviso rimarrà pubblicato per 30 giorni all'Albo Pretorio Comunale: entro i successivi sessanta giorni dall'avvio della procedura, ogni soggetto interessato può presentare al Comune di Sordevolo ed alla Provincia di Biella proposte e osservazioni in merito.

Sordevolo 29 aprile 2004

Il Responsabile del servizio tecnico
Giuliano Rama

Comune di Ticineto (Alessandria)

Zonizzazione acustica del territorio comunale - Avviso di conclusione procedura

Il Sindaco

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 23-4-2004 con cui è stato approvato in via definitiva il Piano di zonizzazione acustica del territorio del Comune di Ticineto;

Visto l'art. 7 della Legge Regionale 20/10/2000 n. 52

Rende Noto

Che è stato approvato in via definitiva il Piano di zonizzazione acustica del territorio di Ticineto.

Il presente avviso resterà affisso all'Albo Pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Ticineto, 30 aprile 2004

Il Sindaco
Fiorenzo Scagliotti

Comune di Vallo Torinese (Torino)

Avvio della procedura di classificazione acustica del territorio comunale

Il Sindaco

Visto l'art. 7 L.R. 52 del 20.10.2000;

Vista la deliberazione C.C. n. 4 del 22.4.2004

rende noto

Che è stata avviata procedura per l'approvazione della classificazione acustica del territorio comunale.

Gli interessati possono presentare proposte ed osservazioni entro i termini e con le modalità di cui all'art. 7 della L.R. n. 52/2000.

Il Sindaco

Ausilio Bergero

Comune di Vicolungo (Novara)

Art. 7 L.R. n. 52/2000 - Avvio di procedura di approvazione della classificazione acustica del territorio comunale

Il Segretario Comunale

(omissis)

avvisa

Che dal giorno 13 maggio 2004 e per il periodo di trenta giorni, presso l'ufficio tecnico comunale è depositata la proposta di zonizzazione acustica del territorio del Comune di Vicolungo.

Durante tale periodo chiunque, ove interessato potrà prenderne visione.

Entro i successivi sessanta giorni dall'avvio della procedura ogni soggetto interessato può presentare al Comune ed alla Provincia di Novara proposte e osservazioni.

Vicolungo, 13 maggio 2004

Il Segretario comunale

Gianfranco Brera

Provincia di Cuneo - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Progetto di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal Torrente Grana nel Comune di Castelmagno. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.

In data 07 Aprile 2004 il Sig. Verna Walter, (omissis), in qualità di Vice Presidente della Società Idroenergie S.r.l., con sede in Cuneo, Via Maestri del Lavoro 20, (prot. generale di ricevimento n.19093 in data 06.04.2004; pervenuto all'Ufficio Deposito Progetti in data 07.04.2004 con n. ord. 11/VAL/2004) ha depositato, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98, presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Cuneo, istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale e relativi allegati del progetto di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal Torrente Grana nel Comune di Castelmagno.

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Foglio", pubblicato in data 30.03.2004.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 30, 12100

Cuneo - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, per 45 giorni a partire dalla data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio Deposito Progetti nel termine di 45 giorni decorrenti dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è la Dott.ssa Chiara Pepino - tel. 0171-445370 - Dirigente dell'Area del Territorio; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa Francesca Solerio, tel 0171-445200, responsabile dell'Ufficio Deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente dell'Area del Territorio

Chiara Pepino

Provincia di Cuneo - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Progetto di coltivazione e recupero ambientale di cava in Località Dormiosa nel Comune di Roccavione. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.

In data 07 Aprile 2004 il Sig. Bracco Francesco, (omissis), in qualità di legale rappresentante della società Preve Costruzioni S.p.A., con sede in Roccavione, Via Provinciale Boves 12, (prot. generale di ricevimento n.19092 in data 06.04.2004; pervenuto all'Ufficio Deposito Progetti in data 07.04.2004 con n. ord. 12/VAL/2004) ha depositato, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98, presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Cuneo, istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale e relativi allegati del progetto di coltivazione e recupero ambientale di cava in Località Dormiosa nel Comune di Roccavione.

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale", pubblicato in data 05.04.2004.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 30, 12100 Cuneo - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, per 45 giorni a partire dalla data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio Deposito Progetti nel termine di 45 giorni decorrenti dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è la Dott.ssa Chiara Pepino - tel. 0171-445370 - Dirigente dell'Area del Territorio; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa Francesca Solerio, tel 0171-445200, responsabile dell'Ufficio Deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente dell'Area del Territorio
Chiara Pepino

Provincia di Cuneo - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Progetto di nuovo impianto idroelettrico da realizzare nei Comuni di Verzuolo e Manta alimentato con le acque del Rio Torto. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.

In data 15 Aprile 2004 il Sig. Teresio Giolitti, (omissis), in qualità di legale rappresentante della Società Acquacorrente S.r.l., con sede in Verzuolo, Via Marconi 10, (prot. generale di ricevimento n.20697 in data 15.04.2004; pervenuto all'Ufficio Deposito Progetti in data 21.04.2004 con n. ord. 13/VAL/2004) ha depositato, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98, presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Cuneo, istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale e relativi allegati del progetto di nuovo impianto idroelettrico da realizzare nei Comuni di Verzuolo e Manta alimentato con le acque del Rio Torto.

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Avvenire", pubblicato in data 07.04.2004.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 30, 12100 Cuneo - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, per 45 giorni a partire dalla data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio Deposito Progetti nel termine di 45 giorni decorrenti dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è la Dott.ssa Chiara Pepino - tel. 0171-445370 - Dirigente dell'Area del Territorio; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa Francesca Solerio, tel 0171-445200, responsabile dell'Ufficio Deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente dell'Area del Territorio
Chiara Pepino

Provincia di Novara - 3° Settore Tutela e Sviluppo del territorio - Ufficio Deposito Progetti V.I.A.

Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la fase di valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi della art. 13, comma 1 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 del progetto di "Stazione di conferimento rifiuti solidi urbani e assimilati del Comune di Borgomanero", localizzato in Via Resega a Borgomanero (NO), presentato dal Dott. Fabio Pietro Medina, in qualità di Direttore del Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese

In data 27.04.2004 il Dott. Fabio Pietro Medina, in qualità di Direttore Del Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, ha depositato presso l'Ufficio di Deposito Progetti - Ufficio V.I.A. - dell'Amministrazione Provinciale di Novara - 3° Settore - Tutela e Sviluppo del Territorio, sito in Novara in Corso Cavour n. 2, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a) della Legge Regionale 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di "Stazione di conferimento rifiuti solidi urbani e assimilati del Comune di Borgomanero", localizzato in Via Resega a Borgomanero (NO), legato alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale in quanto esso rientra nella categoria progettuale n. 5 dell'allegato A2 "impianti di smaltimento e recupero rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B ed all'allegato C, lettere da R1 a R9 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo 22/1997" ai sensi dell'art. 12, comma 1 della Legge Regionale n. 40/98.

Contestualmente, il Proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano nazionale "La Stampa", pubblicato in data 25.04.2004.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito Progetti nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - telefono 0321/378430, per quarantacinque giorni a partire dal 27.04.2004, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di Deposito Progetti nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 6 e dall'art. 14, comma 5 della L.R. n. 40/98.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Dirigente del 3° Settore Dipartimentale, Tutela e Sviluppo del Territorio, Dott. Alberto Ventura, telefono 0321/378404.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte o ricorso straordi-

nario al capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena coscienza dell'atto.

Il Responsabile del procedimento
Alberto Ventura

Regione Piemonte - Direzione Industria

Fase di verifica per l'esecuzione di un rilievo geofisico con il metodo a riflessione sismica nell'ambito di attività del Permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, denominato "Casalnoceto" in Provincia di Alessandria nei Comuni di: Viguzzolo, Casalnoceto, Sarezzano, Berzano di Tortona, Volpeglino, Volpedo, Monleale, Pozzol Groppo, Momperone, Montegioco, Montemarzino, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Avolasca. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 01 aprile 2004 la Società British Gas International BV Filiale Italiana, con sede legale in Milano, Piazza Cavour, 2, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo 17 - 10123 Torino, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della l.r. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi all'esecuzione di un rilievo geofisico con il metodo a riflessione sismica nell'ambito di attività del Permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, denominato "Casalnoceto" in Provincia di Alessandria nei Comuni di: Viguzzolo, Casalnoceto, Sarezzano, Berzano di Tortona, Volpeglino, Volpedo, Monleale, Pozzol Groppo, Momperone, Montegioco, Montemarzino, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Avolasca.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo n. 17, in Torino (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il dott. Luigi Vigliero - tel. 011/432.2589 - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è l'ing. Vito Colonna - tel. 011/432.2154 del medesimo Settore.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine di sessanta giorni.

Il Direttore Regionale
Giuseppe Benedetto

Regione Piemonte - Direzione Trasporti

Progetto preliminare dei lavori di realizzazione della conca di navigazione presso lo sbarramento di Porto della Torre, in Comune di Varallo Pombia (NO). Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del proce-

dimento, ai sensi della L. n. 241 del 1990 e della L.R. n. 27 del 1994

La Regione Piemonte indice una Conferenza dei Servizi, ai sensi della L.241/90 e s.m.i., avente in oggetto il progetto preliminare dei lavori di "Realizzazione della conca di navigazione presso lo sbarramento di Porto della Torre", al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso la Direzione regionale Trasporti, Via Belfiore n. 23, Torino (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30), per quindici giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici, in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento, potranno essere presentati al Responsabile del Procedimento presso la Direzione regionale Trasporti nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione del presente comunicato.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile è il Dirigente del Settore Navigazione Interna e Merci, Ing. Tommaso Turinetti, (tel. 011/4324196); inoltre, per informazioni sullo stato della pratica, è possibile rivolgersi all' arch. Paolo Mancin, funzionario del Settore Navigazione Interna e Merci (tel. 011/4325768).

Avverso il provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del procedimento
Tommaso Turinetti

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE

✂ -----

Mittente: _____ li, / /

Prot n. _____

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 104,00	A1	
6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 52,00	S1	
12 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 46,00	A3	
6 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 23,00	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

I dati da Lei indicati saranno inseriti nella banca dati elettronica degli abbonati al Bollettino Ufficiale nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 31 dicembre 1996 n.675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli. Per essi Lei potrà chiedere modifiche, aggiornamenti, integrazioni ovvero cancellazioni scrivendo a: REGIONE PIEMONTE - Bollettino Ufficiale - P.zza Castello,165 - 10122 Torino.



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Direttore responsabile</i> Roberto Salvio
<i>Dirigente</i> Valeria Repaci	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Roberto Falco
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Sauro Paglini, Fernanda Zamboni
<i>Coordinamento informatico</i> Rosario Copia	<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti della Legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.